

CCLXXXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

Presidenza del Vice Presidente OCCHIPINTI

INDICE

INDICE

Disegni di legge:

(Comunicazione d'invio alle Commissioni legislative) 2957

(Richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE 2993

FASINO, *Presidente della Regione* 2988

« Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, numero 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, numero 2 e ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, numero 2 e 10 dicembre 1959, numero 8 » (434-468-503-567/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 2962, 2963, 2970, 2972, 2974, 2977, 2985, 2988

NICOLETTI 2969, 2987

SALLICANO 2965, 2971, 2976

MESSINA 2967, 2981

CAGNES 2969

LA PORTA 2970, 2974, 2981

MACALUSO, *Assessore al lavoro e alla cooperazione* 2971, 2972

BOMBONATI 2972

TOMASELLI 2972

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore* 2972, 2974, 2976, 2980, 2982, 2987

DE PASQUALE 2973, 2975, 2977, 2984, 2986

CORALLO 2976, 2979, 2985

FASINO, *Presidente della Regione* 2976, 2979, 2983, 2985

RINDONE 2980, 2982

SALADINO 2987

Interrogazione:

(Annunzio) 2957

Mozione:

(Annunzio) 2959

Ordine del giorno (Inversione):

PRESIDENTE 2980, 2982

MUCCIOLI 2958, 2980, 2981, 2982

Pag.	DE PASQUALE	2959, 2962
	SALADINO	2959, 2962
	CORALLO	2961
	SALLICANO	2961

La seduta è aperta alle ore 18,00.

DI MARTINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle date a fianco di ciascuno segnate, i seguenti disegni di legge sono stati inviati alle seguenti Commissioni legislative:

numeri 545, 546, 547, 548, 549, 550 e 551: alla Giunta del bilancio, in data 16 dicembre 1969;

numero 595: alla Commissione legislativa « Agricoltura ed alimentazione », in data 17 dicembre 1969.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario:

« All'Assessore agli enti locali per sapere:

— premesso che, con contratto stipulato dinanzi al Segretario comunale di Pantelleria, la signora Amico Giuseppina in Valenza, consorte del consigliere comunale Valenza Michele, ha affittato al comune di Pantelleria alcuni locali per la installazione di una centrale telefonica;

— premesso, inoltre, che laddove i sopradetti locali non siano beni dotati della citata signora Amico o non siano costituiti in patrimonio familiare la cui amministrazione sia affidata a terzi estranei ai coniugi Amico-Valenza, è da presumere che l'amministrazione di tali beni sia affidata al consorte della signora Amico e cioè al consigliere comunale Valenza Michele il quale, pertanto, essendo parte in un rapporto giuridico potenzialmente suscettibile di dar luogo a conflitti di interesse tra il privato locatore ed il Comune locatario, versa per ciò stesso in una delle previste cause di ineleggibilità a consigliere comunale;

se non ritenga di dover apprestare le dovute iniziative per la pronunzia della decadenza del predetto Valenza Michele dalla carica di consigliere comunale presso il comune di Pantelleria » (911). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*

Rizzo.

PRESIDENTE. Avverto che la interrogazione letta è già stata inviata al Governo.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

DI MARTINO, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana

tenuto conto che dal 12 novembre 1969 i dipendenti dell'Ente ospedaliero dell'Ospedale civico e Benfratelli di Palermo sono in sciopero;

considerato che tale azione di sciopero è intesa a rimuovere tutte le cause che continuano a determinare il caos funzionale ed amministrativo dell'Ospedale;

preso atto che i lavoratori denunciano la carenza generale di igiene, di alimentazione e di cure per i ricoverati nonché la totale disfunzione sanitaria, amministrativa ed assistenziale;

ritenuto che causa determinante di tale abnorme situazione è da imputarsi alla incapacità della gestione e principalmente al Presidente;

considerato che è necessario ed urgente migliorare la funzionalità dell'Ospedale civico e Benfratelli rimuovendo tutte le cause che ne aggravano la disorganizzazione;

premessi che con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 1969, numero 112-A, l'Ospedale è stato dichiarato Ente ospedaliero ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1968, numero 132;

premessi ancora che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero dovrà comporsi a norma del 1° comma dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, numero 32 e che a tutto ciò non è stato ancora provveduto;

ritenuto inderogabile un intervento responsabile del Governo regionale;

impegna il Governo

a) a nominare subito e temporaneamente un Commissario tecnico all'Ente ospedaliero dell'Ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

b) a procedere con l'urgenza dovuta alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero come disposto dal 1° comma dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 » (78).

ATTARDI - RIZZO - CAGNES - ROMANO.

PRESIDENTE. Avverto che la mozione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta perchè se ne determini la data di discussione.

Inversione dell'ordine del giorno.

MUCCIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI. Onorevole Presidente, senza voler turbare l'ordine dei lavori, che prevede

l'esame del disegno di legge sul collocamento, desidererei sottoporre l'esigenza di trattare con precedenza il disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1967, numero 17, riguardante l'istituzione dell'Espi » (570/A), posto al numero 11 dell'ordine del giorno.

Poichè mi risulta che si stanno formulando degli emendamenti al disegno di legge concernente il collocamento, mi permetto di chiedere tale prelievo perchè si tratta di un disegno di legge che consta di un solo articolo. Devo inoltre far presente che, indipendentemente dalla posizione dei singoli gruppi politici nel merito del disegno di legge, vi è l'urgenza di emanare il provvedimento da me richiesto perchè entro il prossimo 31 dicembre 1969, data di liquidazione della Sofis, deve essere regolata la posizione di tredici dipendenti di quest'ultima che dovrebbero passare alle dipendenze dell'Espi.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, a prescindere dal merito del disegno di legge il cui esame viene richiesto dall'onorevole Muccioli, desidero ricordare che, in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, a conclusione di una lunga discussione sull'ordine dei lavori, si stabilì all'unanimità — e quindi anche con l'assenso del Governo — di proseguire e definire l'esame del disegno di legge sul collocamento e che da nessun settore sarebbero state avanzate richieste di prelievo. Quindi, nel fare appello a tale decisione, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul rispetto dell'ordine del giorno già stabilito.

Preciso che in tale senso ai capigruppo sono state fornite precise assicurazioni dal Presidente Lanza, alla presenza del Presidente di turno, onorevole Occhipinti. Fra l'altro, come è noto, è stato già approvato il passaggio allo esame degli articoli del disegno di legge sul collocamento ed ormai è evidente che si deve iniziare la discussione degli articoli.

Per queste considerazioni, vorrei pregare l'onorevole Muccioli di non insistere nella sua richiesta di prelievo.

SALADINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINO. Onorevole Presidente, vorrei preliminarmente chiarire che la richiesta di prelievo dell'onorevole Muccioli, da me condivisa, non ha alcun riferimento nè diretto nè indiretto con l'impegno prioritario assunto, quello cioè di continuare l'esame del disegno di legge sul collocamento.

Infatti, pur restando fermo tale impegno, la richiesta del collega Muccioli, in considerazione del fatto che siamo sul punto di affrontare determinati aspetti del disegno di legge che vanno attentamente esaminati e quindi di concordare appositi emendamenti che facilitino l'esame di taluni articoli — il che, ovviamente richiederà un po' di tempo — intende fare utilizzare all'Assemblea tale breve lasso di tempo per esaminare il disegno di legge numero 570/A. In questo senso siamo favorevoli alla richiesta avanzata dall'onorevole Muccioli. E', quindi, evidente che intendiamo mantenere l'impegno assunto e che, anzi tale richiesta di prelievo conferma la volontà di andare avanti nell'esame del disegno di legge sul collocamento.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, torno ad appellarmi alla lealtà dei Presidenti dei gruppi parlamentari e a quella del Governo.

Tengo a riconfermare che il disegno di legge richiesto per l'esame dall'onorevole Muccioli è da noi considerato uno dei provvedimenti vergognosi che la maggioranza vuole adottare e pertanto incontra la nostra totale opposizione. In queste condizioni, è chiaro che tale esame comporta una lunga discussione e che non si tratta, quindi, di utilizzare pochi minuti.

Se i socialisti e l'onorevole Muccioli intendono rinunciare alla discussione del disegno di legge concernente il collocamento, lo facciano pure; noi ne prendiamo atto. Se è vero quello che dice l'onorevole Saladino, cioè a dire che la sua adesione alla richiesta dello onorevole Muccioli ha lo scopo di utilizzare un ritaglio di tempo, dato che si tratterebbe, di un disegno di legge di poco conto, è anche vero che tale disegno di legge comporta una lunga, lunghissima discussione, perchè esso

è un altro marchio di vergogna che si vuole imprimere all'Assemblea; per cui, questa sera, evidentemente non si potrebbe iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge sul collocamento. Noi crediamo all'affermazione, fatta dai colleghi Saladino e Muccioli, di essere favorevoli al disegno di legge concernente il collocamento, ma essi devono sapere che il provvedimento da loro richiesto, comporterà una discussione la cui durata sarà talmente lunga che non si potrà poi passare stasera all'esame del disegno di legge sul collocamento.

Vorrei anche precisare che nella riunione dei capigruppo, di cui ho parlato poco fa, si stabilì perfino la casistica relativa a precise richieste del Governo, il quale chiese che, subito dopo la discussione del disegno di legge sul collocamento, si iniziasse l'esame del disegno di legge concernente gli interventi straordinari per la difesa e la conservazione del suolo. Ed allora, poichè è questo il calendario dei lavori dell'Assemblea stabilito all'unanimità, colpi di mano dell'onorevole Muccioli, secondo me, non dovrebbero essere ammessi.

Pur tuttavia, è chiaro che se ci fosse un consenso unanime dei gruppi alla discussione di determinati disegni di legge, si eviterebbero richieste di tipo ostruzionistico, nei confronti del disegno di legge sul collocamento. Ma poichè questo non c'è, l'onorevole Muccioli è pregato di prenderne atto. Coloro i quali propongono il sovvertimento dell'ordine del giorno, sappiano che le loro richieste sono in contrasto con una unanime decisione adottata, che è quella di portare a conclusione il disegno di legge sul collocamento.

PRESIDENTE. Onorevole Muccioli, debbo informarla che in effetti la decisione presa dai Presidenti dei gruppi parlamentari è quella che è stata qui riferita poc'anzi dall'onorevole De Pasquale.

MUCCIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI. Onorevole Presidente, nel prendere atto della sua comunicazione, desidero sottolineare l'opportunità che i capigruppo, prima di stabilire l'ordine del giorno, abbiano almeno la delicatezza di consultare i rispettivi gruppi.

RINDONE. Lo dica al suo capogruppo!

MUCCIOLI. Tengo a dichiarare che in seno al mio gruppo era emersa la volontà di portare avanti la discussione del disegno di legge di cui ho parlato. L'onorevole De Pasquale, in questa sede ha dichiarato che su tale disegno di legge, pur essendo costituito di un solo articolo, vi sarebbero lunghi interventi da parte del suo gruppo e che pertanto stasera non si potrebbe iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge sul collocamento. Nel prendere atto di ciò, mi riprometto, a conclusione dell'esame della legge sul collocamento, di riproporre la richiesta di prelievo perchè ritengo che rientri nella libertà di ciascun gruppo politico di assumere determinate iniziative e di fare le valutazioni che ritiene opportune.

All'onorevole De Pasquale vorrei dire che io rispetto le sue valutazioni e che non mi sono mai permesso, anche quando ho dissentito, di chiamare con termini di vergogna tali valutazioni, così come lui ha fatto poc'anzi.

Desidero ancora chiarire che la mia richiesta di prelievo era motivata dal fatto che, nella attesa della formulazione degli emendamenti sul disegno di legge, concernente il collocamento, si poteva utilizzare quel lasso di tempo per esaminare o quanto meno per incardinare il disegno di legge da me richiesto. Quindi, intendo dichiarare chiaramente che è lungi da me qualsiasi volontà intesa a ritardare anche di un solo istante l'esame del disegno di legge in discussione, al quale attribuisco somma importanza. Per questo motivo, non intendo tollerare che si possa facilmente speculare su una mia iniziativa convalidata peraltro da determinate valutazioni politiche.

Concludo, signor Presidente, proponendo di iniziare subito la discussione del disegno di legge da me richiesto e di sospenderla per riprenderla successivamente nel caso in cui non fosse stata completata, non appena saranno pronti gli emendamenti al disegno di legge sul collocamento. E' evidente che, con tale cautela, non si arrecherebbe alcun ritardo nell'esame del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Muccioli, non mi pare opportuno, per una certa linea dei nostri lavori, iniziare la discussione su una legge, interromperla e poi riprenderla nel corso della stessa seduta. Quindi, se lei insiste nella

VI LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

17 DICEMBRE 1969

richiesta di prelievo, la Presidenza non potrà fare a meno di metterla ai voti. Se lei ci rinuncia, procediamo nell'esame della legge sul collocamento. Se sarà necessario, ai fini della ciclostilatura degli emendamenti, sospenderemo la seduta per dieci minuti.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, vorrei dire con molta franchezza a tutti i colleghi la mia opinione su questa questione. Non è la prima volta che, essendoci impegni di vari gruppi per discutere un tema, si presenti poi l'occasione per modificare questo orientamento e inserire un altro argomento. Però, onorevoli colleghi, da quando conviviamo qui dentro, si è stabilito un principio, secondo il quale è possibile l'inserimento quando si tratta di un disegno di legge di lieve momento e di largo consenso, cioè quando c'è una generalità di consensi. Quanto ha detto l'onorevole De Pasquale e quanto sto per dire sta a testimoniare il contrario, cioè a dire che non è un disegno di legge sul quale ci sia ampio consenso in Assemblea; anzi su di esso ci sarà pieno e totale dissenso.

Da questo punto di vista mi sembra che i colleghi non possano insistere nel richiedere la trattazione di un disegno di legge che non può in alcun modo essere esaurito in un breve lasso di tempo. I colleghi evidentemente hanno il diritto di dire che il fatto che non sia d'accordo tutta l'Assemblea non significa che il disegno di legge non debba essere discusso; però, esso dev'essere esaminato in modo da consentire a tutti di esprimere in pieno la propria opinione e anche di sottolineare il dissenso attraverso una serie di interventi. Sia ben chiaro che su tale disegno di legge parleremo parecchi per dire la nostra opinione, per sottolineare il nostro dissenso, per sottolineare, a nostro avviso, la gravità del fatto. Tutto ciò, ovviamente, non potrà esaurirsi in mezz'ora.

Se l'onorevole Muccioli motivasse la sua richiesta con l'esigenza di avere un confronto politico su questa questione, avrebbe ragione; ma se pone il problema nei termini di utilizzazione di un ritaglio di tempo, allora ha torto perchè qui non si tratta di utilizzare un po' di tempo. Se la premessa è quella di utilizzare

un breve lasso di tempo, trovo strano che non si sia avuto il buon gusto di avanzare la richiesta di discutere, per esempio, il disegno di legge concernente la proroga della concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori che riguarda migliaia di lavoratori siciliani e non 13 persone; o il disegno di legge sulla utilizzazione del personale della scuola professionale che interessa una intera categoria; cioè provvedimenti molto più importanti e sui quali non c'è dissenso. La richiesta di discutere un disegno di legge con fotografia, sia pure 13 fotografie, in un momento politicamente molto delicato come questo, mi sembra totalmente inopportuna.

Qualora l'onorevole Muccioli dovesse insistere, con scarso senso di opportunità nella sua richiesta, vorrei pregarlo di considerare l'esigenza di avanzare richieste di altro genere e per altri disegni di legge che interessano intere categorie di siciliani e non 13 persone sia pure care al cuore e alla mente dell'onorevole Muccioli.

MUCCIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI. Onorevole Presidente, dopo gli interventi degli onorevoli De Pasquale e Corallo dichiaro che sono disposto a ritirare la richiesta di prelievo purchè vi sia l'impegno da parte di tutti, salve le posizioni di ognuno, di discutere il disegno di legge prima della chiusura della sessione.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, chiedo che si passi al punto terzo dell'ordine del giorno: *Votazione finale del disegno di legge concernente: « Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia »*. Come è noto la discussione si è conclusa, e non rimane altro che votare il disegno di legge. Poichè saranno necessari pochi minuti, non credo che ciò possa costituire un intralcio agli ulteriori lavori dell'Assemblea.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, desidero precisare che il nostro gruppo non ha nulla in contrario a discutere il disegno di legge numero 570/A e tutti gli altri posti all'ordine del giorno.

Poco fa abbiamo voluto sottolineare che in atto non riteniamo politicamente possibile — dato il clima e dati gli impegni solenni che sono stati presi per la conclusione del disegno di legge concernente il collocamento — la discussione di quel disegno di legge. Però devo dichiarare che non abbiamo alcuna preclusione verso tutti i disegni di legge posti all'ordine del giorno.

Appunto per questo motivo, chiediamo all'onorevole Muccioli di ritirare la richiesta di prelievo che può essere successivamente ripresentata e che potrebbe, senza alcuna posizione preconcepita, essere esaminata ed eventualmente concordata nel quadro di tutte le altre iniziative in atto pendenti.

MUCCIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirare la richiesta di prelievo per il disegno di legge numero 570/A.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Vi è ora la richiesta di prelievo per la votazione finale del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia », avanzata dall'onorevole Sallicano.

DE PASQUALE. Prima di votare si devono fare le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Sì. Infatti, onorevole Sallicano, la votazione finale del disegno di legge fu rinviata ad oggi con l'espressa dichiarazione del Presidente Lanza, che prima si sarebbero fatte le dichiarazioni di voto.

Quindi, prima di passare alla votazione, bisogna procedere alle dichiarazioni di voto.

SALADINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINO. Onorevole Presidente, poiché poc'anzi è emersa la volontà unanime della

Assemblea di proseguire nella discussione del disegno di legge sul collocamento, riteniamo superflua ogni altra discussione che devii da questa linea. Quindi chiediamo che si passi immediatamente alla discussione di tale disegno di legge.

DE PASQUALE. Mi associo, a nome del mio gruppo, alla proposta dell'onorevole Saladino.

PRESIDENTE. Onorevole Sallicano, la sua richiesta è una proposta formale di prelievo?

SALLICANO. Sì.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione la richiesta di prelievo dal punto 3 dell'ordine del giorno e precisamente: Votazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia », avanzata dall'onorevole Sallicano.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvata)

SALLICANO. Onorevole Presidente, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Si proceda alla controprova. Chi è favorevole al prelievo si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, numero 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, numero 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, numero 2 e 10 dicembre 1959, numero 8 » (434 - 468 - 503 - 567/A).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, numero 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, numero 2, ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, numero 2, e 10 dicembre 1959, numero 8 » (434 - 468 - 503 - 567/A).

Ricordo agli onorevoli colleghi che, essendo stato approvato il passaggio all'esame degli articoli, adesso iniziamo la discussione dell'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 1.

I privati e gli enti hanno l'obbligo di richiedere alle commissioni comunali della località dove saranno effettuate le prestazioni previste dall'articolo 6 della presente legge i lavoratori da assumere anche temporaneamente alle proprie dipendenze.

L'obbligo predetto non riguarda:

- 1) i mezzadri, coloni e compartecipanti;
- 2) i domestici e gli addetti ai servizi familiari;
- 3) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il secondo grado del datore di lavoro;
- 4) i dirigenti di azienda.

Le Amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici regionali e gli enti locali sono soggetti all'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per pubblico concorso.

I nominativi degli assunti al lavoro compresi nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo devono essere comunicati entro cinque giorni dall'assunzione dai datori di lavoro alla commissione di collocamento del comune ove il lavoratore risiede o nelle cui liste trovasi iscritto e alla commissione di collocamento del comune in cui si svolgono i lavori ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Bombonati, Grillo, Nigro, Di Martino, Santalco, Aleppo, Mongiovi, Sammarco, Trincanato e D'Acquisto:

aggiungere dopo il numero 1 il seguente numero 1 bis:

« numero 1 bis - Le aziende gestite da lavoratori autonomi ivi comprese le aziende armentizie con non più di due dipendenti o con non più di quattro dipendenti nel caso di aziende agricole o armentizie ricadenti in comuni montani. »;

— dagli onorevoli Tomaselli, Sallicano, Di Benedetto, Genna e Cadili:

sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:

« I privati e gli enti hanno l'obbligo di richiedere alle commissioni comunali, di cui all'articolo 6 della presente legge, lavoratori da assumere anche temporaneamente alle loro dipendenze.

L'obbligo predetto non riguarda:

- 1) i mezzadri, i coloni e compartecipanti;
- 2) i domestici e gli addetti ai servizi familiari;
- 3) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado;
- 4) i dirigenti d'azienda;
- 5) gli impiegati amministrativi ed i tecnici laureati o diplomati;
- 6) i portieri e gli addetti agli studi professionali. »;

— dal Governo:

sostituire al numero 3) dell'articolo 1, le parole: « secondo grado » con le altre: « terzo grado ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti.

NICOLETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea, rappresenta un momento importante dell'attività di questo corpo legislativo. Esso intende affrontare un problema che oggi appare fondamentale nella società civile e cioè quello della gestione di un rapporto sociale sul quale si fonda la vita degli uomini e la certezza del loro diritto al lavoro.

Drammatici avvenimenti, hanno posto alla attenzione della pubblica opinione siciliana e nazionale che il tema della distribuzione del lavoro è in Sicilia particolarmente avvertito e scende nel corpo della collettività in maniera più profonda di quanto non avvenga in altre zone o in altre regioni nelle quali il diritto al lavoro, garantito dalla Costituzione, è un bene ormai assicurato, conquistato e conseguito. Strutture sociali vecchie e superate nella nostra Isola si affiancano, fra l'altro,

alla legislazione insufficiente rendendo il problema, a confronto di altre situazioni economiche di sottosviluppo, più urgente e drammatico, ponendolo come parametro della capacità della società civile e dei poteri pubblici, della capacità della Regione — che ha la competenza legislativa ed amministrativa nella materia del lavoro, della previdenza e della assistenza sociale e quindi del collocamento — di gestire i poteri della collettività in una materia nella quale non si pongono problemi di disponibilità economiche e di capacità finanziarie, ma solo il problema della capacità delle classi dirigenti, dei movimenti sindacali e politici, di avvertire i termini della perequazione e della giustizia nei rapporti di lavoro.

Questo tema che oggi è il fulcro dei grandi movimenti che agitano il nostro paese e cioè quello della distribuzione ai vari livelli del potere pubblico, dei centri di potere decisionale, reale, trova in una diversa regolamentazione della funzione pubblica del collocamento, un momento di verifica della capacità reale di gestire, governare ed amministrare i fenomeni economici, ma soprattutto i fenomeni e le correlazioni sociali che stanno alla base della distribuzione del lavoro e quindi della distribuzione della ricchezza in una materia nella quale i beneficiari, cioè i titolari della ricchezza, sono i lavoratori e soltanto i lavoratori; in una materia nella quale non viene in considerazione il profitto dell'impresa; in una materia nella quale la presenza dell'imprenditore non ha alcuna rilevanza al fine dell'esercizio della gestione dell'impresa perchè si tratta di assicurare il lavoro, così come viene richiesto dall'imprenditore nella quantità da lui richiesta. Si tratta invece di assicurare la selezione, di assicurare cioè che il potere sugli uomini venga esercitato secondo legalità e secondo equità e non venga invece esercitato secondo arbitrio in un retaggio di oppressione che non può oggi non essere respinto dalla società civile e da chi vede, nella affrancazione delle classi lavoratrici, una possibilità di ricomposizione del tessuto sociale in termini di pace sociale e non in termini di scontro.

Se il collocamento ad Avola fosse stato gestito in modo diverso, non si sarebbero creati i motivi che costrinsero quei braccianti a scioperare e li portarono a scontrarsi con le classi padronali e con i poteri dello Stato, e, quindi, non ci sarebbero stati quei

morti. Ma in quello scontro non erano presenti soltanto le parti: lavoratori e padroni; era presente ed incombente, nella sua incapacità di assicurare una regolamentazione del rapporto, secondo un retto esercizio della pubblica funzione del collocamento, che è funzione statale, era presente — nella sua assenza — il potere pubblico, il potere statale che noi rappresentiamo, che ci è stato trasferito con lo Statuto e con le norme di attuazione. E' per questo che noi riteniamo che la Regione non possa sottrarsi al moderno esercizio di questa potestà che le appartiene.

E' chiaro che le leggi non sono tutto; è chiaro che le leggi non assicurano il buon governo; è chiaro che le leggi non assicurano la buona amministrazione; il buon governo, la buona amministrazione devono essere assicurati dal potere esecutivo, dagli organi di governo, dagli organi decentrati dell'amministrazione che noi questa sera andiamo a creare con la nuova legge di riforma della struttura del collocamento in Sicilia. Sarà la classe dirigente a tutti i livelli, sarà la responsabilità dei lavoratori, dei sindacati e delle organizzazioni di categoria, che dimostreranno la volontà reale di esercitare i pubblici poteri in questo settore, in modo tra l'altro che venga resa più lieve la nostra condizione di disparità economica con le altre regioni d'Italia, con altre zone più progredite del paese e dell'Europa.

Se il collocamento è una pubblica funzione che deve essere esercitata dai poteri statuali, se il principio della necessità di un pubblico servizio è sancito nel diritto internazionale con la convenzione di Washington e cioè è di generale acquisizione nella coscienza civile degli uomini, se quindi questa esigenza si pone dovunque nelle società altamente sviluppate ed industrializzate e nelle società sottosviluppate, è pur vero che laddove il lavoro è un bene che non è a disposizione di tutti, un bene per conseguire il quale è necessario porre in concorrenza l'uomo con l'uomo, lì la funzione del collocamento diventa magistratura, diventa esercizio di giustizia, diventa dovere inalienabile della collettività di dare a tutti i cittadini uguale considerazione rispetto al diritto costituzionale della certezza del lavoro sancito dalla legge fondamentale dello Stato.

Ma è anche un momento di avanzamento politico quello che questa sera l'Assemblea si accinge a compiere; è un momento di avan-

zamento politico perchè, così come noi abbiamo sempre sostenuto, queste iniziative fanno crescere nuove realtà e nuovi rapporti. Questa legge va avanti in una dimensione politica diversa che non vede discriminazioni, che vede superare certi concetti di delimitazione della maggioranza che noi in più occasioni abbiamo ritenuto non essere più aderenti alle necessità di progresso e soprattutto alle necessità di riscatto della nostra Isola per dare una nuova e diversa piattaforma di contenuti e di rapporti all'autonomia regionale.

Dobbiamo molto brevemente affermare che questo disegno di legge si muove nella più assoluta legalità costituzionale. Il principio del diritto al lavoro è sancito dalla Costituzione. La materia del lavoro, dell'assistenza e della previdenza fa parte di quelle materie per le quali è attribuita alla Regione legislazione concorrente. Sono state emanate le norme di attuazione per il trasferimento dei poteri amministrativi dallo Stato alla Regione in questa materia. E' sorta contestazione se la materia del collocamento rientrasse fra quelle identificate nella parte che trasferisce la legislazione concorrente alla Regione in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

La Corte costituzionale, con due sentenze — una che risolve un conflitto di attribuzioni e una che decide una questione di legittimità costituzionale — ha affermato che la materia del collocamento rientra fra quelle per le quali la Regione ha potestà legislativa concorrente. Ha ancora affermato che le leggi regionali devono rispettare soltanto i principi generali della legislazione dello Stato e non quelli di una apposita legge quadro, (non è necessario, per esercitare la legislazione concorrente, l'emanazione di una tale legge da parte dello Stato). La Regione ha la potestà di modificare la legislazione nella materia del collocamento e tale potestà ha già esercitato con altre leggi che hanno modificato quelle statali. Riteniamo che il testo approvato dalla Commissione rispetti i principi generali che informano la legislazione dello Stato in materia.

Come è noto, la legge statale che regola la funzione pubblica del collocamento è quella del 1949. Il disegno di legge che stiamo esaminando ne rispetta i principi fondamentali e considera il collocamento come pubblica funzione; lo affida a organi decentrati della pubblica amministrazione, non importa se affi-

dati a funzionari onorari o di carriera. Quando saranno nominati i componenti di commissioni, questi ultimi diverranno funzionari onorari della pubblica amministrazione e le commissioni saranno organi periferici dell'amministrazione regionale.

E' così rispettato il principio della funzione statutale del collocamento; è altresì rispettato il principio della obbligatorietà del collocamento per tutti, per i lavoratori e per i datori di lavoro; è rispettato infine il principio, ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale, della prevalenza della rappresentanza dei lavoratori in seno alle predette commissioni.

La legge regionale vuole solo far compiere alcuni passi avanti nella gestione del collocamento e soprattutto vuole prendere atto che la legislazione statale e regionale che pure esiste oggi, non ha funzionato; che essa non è riuscita ad assicurare il servizio in modo soddisfacente; che ha lasciato aperte maglie e lacune; che ha consentito abusi e violazioni, che non ha in sostanza fatto assolvere alla collettività, allo Stato e alla Regione, la funzione di gestione da parte dei pubblici poteri del collocamento; principio sul quale sono tutti d'accordo, salvo poi, nelle strumentazioni, a ricercare i modi e i termini per vanificarlo.

E' questo in sostanza il tema di una battaglia che è stata condotta in questi mesi e che non ha niente di nuovo in senso rivoluzionario, che non sconvolge in alcun modo gli ordinamenti giuridici esistenti, che si colloca sulla linea delle strutture di tali ordinamenti, che intende modificarli e ammodernarli, eliminando lacune e insufficienze, per instaurare nuovi rapporti fra Stato e cittadini, fra Stato e cittadini lavoratori, fra Stato e cittadini datori di lavoro, fra cittadini lavoratori e cittadini datori di lavoro, allo scopo di assicurare quella parità che va ricercata nella ponderazione delle valenze, nella presenza nella società, nell'economia e negli ordinamenti giuridici e non nelle vuote affermazioni di parità formale, che nella sostanza pongono sempre chi è meno forte in condizione di inferiorità. Così come è avvenuto nel collocamento, così come è avvenuto nel settore dell'offerta e della domanda di lavoro.

Si tratta cioè — pur sempre nelle condizioni di una economia neocapitalistica — di assicurare giustizia, di fare in modo che la distribuzione del lavoro sia effettuata dalla

collettività, sia gestita, sotto il controllo dei poteri pubblici, dai lavoratori, che sono gli unici interessati nella ricerca di un punto di giustizia, specie in una terra come la nostra in cui, per il lavoro, bisogna concorrere fra lavoratore e lavoratore; sono interessati ad una gestione ordinata ma soprattutto giusta.

Su questa base riteniamo che l'Assemblea debba compiere questa sera, nel corso della discussione, un atto di responsabilità, di presa di coscienza dei suoi doveri, anche se riteniamo che probabilmente questa legge non risolverà tutti i problemi; anche se riteniamo che probabilmente non andremo a creare strutture perfette; anche se riteniamo che su questa materia dovremo ancora ritornare per modificare, aggiustare e adattare. E' certo però che si sta compiendo il tentativo di colmare le lacune, di impedire le violazioni di leggi, di fare in modo che questa pubblica funzione venga esercitata sempre secondo gli stretti principi di legalità, sempre all'interno degli ordinamenti giuridici vigenti, sempre sotto il controllo dei pubblici poteri, sempre con la possibilità che è offerta a tutti i cittadini di ricorrere alla tutela giurisdizionale ordinaria e amministrativa, nel rispetto quindi dei generali principi che devono presiedere alle garanzie di tutti i cittadini nello Stato di diritto.

Ma noi riteniamo che all'interno dello Stato di diritto vi sia la possibilità di camminare nel nostro paese, di creare fatti di novità, di cambiare strutture vecchie e superate, di cambiare rapporti di forza che oggi squilibrano il nostro assetto sociale e determinano gravi scontri, che tutto il paese paga, ma soprattutto riteniamo che su questa linea si apra una nuova prospettiva e una nuova era per l'autonomia: la linea capace di incidere in profondità nei rapporti sociali, all'interno della comunità regionale, per fare in modo che dall'interno di questi rapporti — dai quali negli ultimi anni non è sorto nulla, non è sorta capacità di contestazione, non è sorta reale e sostanziale capacità rivendicativa, non è sorta capacità di aggregazione nel contesto dei grandi mutamenti che vanno nascendo nella società nazionale con il mutamento dei rapporti sociali — possa nascere una nuova società siciliana.

Certo, non tutto verrà dal collocamento; ma riteniamo che questa nostra presa di posizione nel momento in cui lo Stato si appresta a riformare tutta la legge sul collocamento, dirà che la Sicilia, in termini responsabili,

ma in termini capaci di fare delle scelte di campo e di posizione nella grande strategia del cambiamento del Paese, sta dalla parte delle cose che cambiano in Italia.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo mio dovere ricordare alla Presidenza che nella seduta di giovedì scorso, allorché alle ore 21 terminò di parlare l'onorevole Grammatico e fui chiamato a prendere la parola, chiesi, in sede di discussione generale del disegno di legge in esame, data l'ora e dato che c'erano altri colleghi iscritti a parlare, di spostare ad oggi il mio intervento. Mi fu risposto che non era possibile accogliere la mia richiesta in quanto quella stessa sera sarebbe stata dichiarata chiusa la discussione generale. Con mia grande sorpresa oggi ho dovuto constatare che allorché è stato letto l'articolo 1 si è aperta la discussione su tale articolo, c'è stato un intervento su tutta la legge. Non ritengo che tale disparità di trattamento possa essere ammessa dalla Presidenza. Questa doglianza ho il dovere di rassegnare alla Presidenza perché risulti anche formalmente dal resoconto parlamentare.

Desidero ora illustrare l'emendamento presentato da me e dai colleghi di gruppo, che tende a sostituire i primi due commi dell'articolo 1. Per il primo comma sostanzialmente la modifica che proponiamo riguarda la forma che vorremmo più chiara e più scorrevole.

Sul secondo comma, ferme restando tutte le categorie previste dal testo della Commissione, abbiamo voluto sostituire « i parenti e gli affini non oltre il secondo grado » con « i parenti e gli affini entro il quarto grado » e abbiamo voluto aggiungere « gli impiegati amministrativi e i tecnici laureati o diplomati » e infine « i portieri e gli addetti agli studi professionali ».

Ci sembra evidente escludere dall'obbligo del collocamento attraverso le commissioni comunali i parenti e gli affini entro il quarto grado per due ordini di motivi. Il primo è di natura giuridica ed è in analogia a quanto è previsto dal Codice civile allorché si riferisce alla famiglia colonica che costituisce un

unico contesto per la piccola azienda colonica. Cioè a dire ci riferiamo espressamente al nipote *ex fratre*.

FASINO, *Presidente della Regione*. Ma questo va al di là della stessa legge nazionale.

SALLICANO. Lei però ha presentato un emendamento che prevede la esclusione dei parenti ed affini entro il terzo grado, cioè a dire tra nonno e nipote. Sono fermamente convinto che ciò non possa farsi e che si debba seguire la norma dettata dal Codice civile che riguarda appunto i parenti e gli affini entro il quarto grado.

Per quanto riguarda l'aggiunta dei numeri 5 e 6, cioè « gli impiegati e i tecnici professionali » dobbiamo dire che si va sempre più affermando il principio di togliere valore giuridico ai titoli accademici, professionali e di studio in genere. Ma allorchè c'è la richiesta, da parte di una azienda, della competenza specifica o tecnica di un impiegato, come è possibile che la valutazione di un elemento al quale affidare un incarico amministrativo o addirittura un incarico tecnico debba essere basata soltanto sul possesso del titolo di studio? Per questo motivo, sono convinto che debbano essere esclusi dall'obbligo tali categorie.

Quindi, onorevole Presidente, poichè riteniamo che non possano essere assoggettate alla nuova disciplina che si intende instaurare le categorie di cui ho parlato, e poichè le nostre richieste sono completative e, ritengo, in perfetto accordo con le norme vigenti in Italia, sono certo che il nostro emendamento meriterà accoglimento da parte dell'Assemblea.

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo dell'articolo 1 formulato dalla Commissione, visto nel contesto del disegno di legge sottoposto al nostro esame, costituisce un valido punto di partenza a condizione che nel prosieguo della discussione non si aprano delle maglie tendenti ad inficiare la validità sostanziale e innovatrice di questa iniziativa legislativa.

Vediamo, infatti l'articolo 1 nel contesto di tutte le norme che stanno alla base del disegno di legge e fundamentalmente in relazione a quegli articoli che riguardano la costituzione obbligatoria delle commissioni comunali di collocamento, i poteri delle stesse e la prevalenza dei rappresentanti dei lavoratori in seno a tali commissioni. Prevalenza che discende non solo dal fatto che i lavoratori sono in numero maggiore rispetto ai datori di lavoro, ma anche per la posizione che i lavoratori hanno nella commissione in quanto un loro rappresentante assume la presidenza dell'a commissione.

Quindi, il testo dell'articolo 1 ha un valore proprio perchè è consegnato in questa dinamica da me sommariamente illustrata. Vero è che tale testo lo ritroviamo fundamentalmente nella legge 29 aprile 1949, numero 264, però è anche vero che la discrezionalità che la legge statale attribuisce agli enti pubblici ha consentito, nel corso di questi anni, un collocamento non obiettivo, cosicchè l'organizzazione del collocamento non è mai stata uno strumento a servizio dei lavoratori ma è rimasta sostanzialmente uno strumento di oppressione, di clientelismo e un centro di potere di cui si sono avvalse le forze politiche dominanti e principalmente la Democrazia cristiana.

Ritengo che la validità dell'articolo 1 risieda non solo nell'obbligo, da parte dell'Amministrazione regionale, comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici regionali e gli enti locali ad assoggettarsi alla legge sul collocamento, ma nella finalità che s'intende raggiungere, quella cioè di togliere il potere decisionale al collocatore; da ora in poi sarà la commissione comunale di collocamento a decidere senza alcuna discrezionalità e soprattutto senza alcuna discriminazione.

In sede di applicazione della su ricordata legge numero 264, abbiamo riscontrato che proprio gli enti pubblici sono stati i primi a calpestare la legge sul collocamento, e a porre criteri di discrezionalità e di parte. Appunto per questo, saluto con molta soddisfazione il fatto che da parte della Commissione legislativa unanimemente è stato respinto l'articolo 3 del disegno di legge governativo. Con tale articolo il Governo intendeva che, da parte dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste e da parte dell'Azienda fo-

reste demaniali si seguissero ancora i criteri affermati nell'articolo 17 della legge numero 264, di cui si sono avvalsi...

FASINO, *Presidente della Regione*. Cosa dice quella legge, onorevole collega?

MESSINA. La leggo subito. « Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale e dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori e in ogni caso per un periodo non superiore ai 60 giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati ».

FASINO, *Presidente della Regione*. E allora?

MESSINA. Mi consenta, onorevole Presidente. Con la legge numero 264 ci siamo trovati...

FASINO, *Presidente della Regione*. Ormai la stiamo modificando!

MESSINA. In base a quella legge, da parte dell'Amministrazione regionale e principalmente da parte dell'Assessorato agricoltura e foreste, specie dall'Amministrazione forestale, veniva assunto personale per chiamata diretta, facendo proprio riferimento alla norma di cui all'articolo 17 della legge numero 264. Oggi — questo è il punto fondamentale — tutto ciò non sarà più possibile perchè vi sono le commissioni comunali di collocamento alle quali da parte dell'Amministrazione forestale non può essere più fatta una richiesta autonoma e clientelare di tipo personale. Non sarà ugualmente più possibile applicare quella disposizione legislativa che consentiva agli enti pubblici di assumere i lavoratori per chiamata diretta.

La mia provincia è costellata da diecine e diecine di piccoli paesi; nel cinquanta per cento di tali comuni, i collocatori, ad ogni competizione elettorale amministrativa, sono inclusi nelle liste della Democrazia cristiana, la quale è ben lieta di accoglierli perchè essi oltre ad essere supporto e portatori di voti

alla Democrazia cristiana nelle elezioni politiche, sono stati strumento, fondamentalmente nei comuni montani, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e dell'Azienda foreste demaniali e anche degli enti locali. Al riguardo potrei citare il caso scandaloso della provincia di Messina in occasione delle elezioni politiche nazionali del 1958, allorchè venne eletto deputato, nelle liste della Democrazia cristiana, il capo della forestale di Messina, Salutari. In quella occasione l'Amministrazione delle foreste, in provincia di Messina, assunse per un mese di lavoro, per chiamata diretta, all'incirca quattromila persone, le quali dovevano diventare non solo portatori dei voti propri e delle proprie famiglie alla Democrazia cristiana e di preferenze a Salutari, ma anche galoppini elettorali. Tutto ciò l'abbiamo constatato anche nelle ultime elezioni regionali. Nei comuni montani della provincia di Messina — mi riferisco a Capizzi, a Longi, a Tusa e ad altri comuni — da parte dell'Amministrazione delle foreste vennero assunte diecine e diecine di persone proprio per i giorni più intensi della campagna elettorale con il compito preciso di svolgere propaganda politica a favore della Democrazia cristiana.

Desidero ora ricordare — e credo che lo ricordi anche il collega Rizzo — lo scandalo che è avvenuto all'Amministrazione provinciale di Messina, dove sono consigliere provinciale, nel corso della competizione elettorale del 1963. L'Amministrazione provinciale assunse allora, in tutta la provincia di Messina, almeno duemila lavoratori per eseguire le opere di depolverizzazione e di bitumatura delle strade. Tali lavoratori furono assunti non solo per chiamata diretta, cioè in contrasto con le norme sul collocamento, ma con l'impegno preciso di trasformarli in galoppini elettorali al servizio della Democrazia cristiana, e precisamente quali portatori di preferenze per l'onorevole Gullotti.

Ecco perchè insisto nel sottolineare che l'articolo 1 è importante, non soltanto perchè fa obbligo agli enti pubblici di assumere i lavoratori tramite l'ufficio di collocamento, ma perchè tale articolo è legato direttamente a tutta la normativa che prevede, in seno alle commissioni comunali di collocamento, non solo la prevalenza numerica dei rappresentanti dei lavoratori, ai quali compete anche la presidenza, ma consente anche e soprat-

tutto la possibilità d'istituire un organismo capace di contrapporsi alle volontà clientelari del governo e della Democrazia cristiana. Proprio per questo, siamo favorevoli non solo all'articolo 1, sul quale peraltro sembra che vi sia un accordo di massima, ma a tutto il disegno di legge.

Approvare l'articolo 1 e proporre successivamente emendamenti tendenti a ridurre i poteri, i compiti, la capacità e la funzionalità delle commissioni comunali di collocamento significa snaturare la portata del provvedimento.

Concludo, onorevole Presidente, ribadendo la posizione favorevole del mio gruppo allo articolo 1.

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia assolutamente necessario che l'articolo 1 sia approvato così come è stato formulato dalla Commissione legislativa competente. Se siamo convinti che sia necessario liquidare quel sistema incivile che con espressione ormai nota, è stato definito la « vergogna del mercato di piazza » e se vogliamo essere, in modo intransigente, rispettosi di quel testamento di sangue che i lavoratori ad Avola hanno scritto ed hanno lasciato a tutte le forze progressiste siciliane, e se vogliamo, soprattutto, essere portatori delle richieste che per decenni, hanno avanzato i lavoratori siciliani ed italiani, io credo che l'articolo 1 debba essere approvato così come è formulato.

Riteniamo che ciò sia opportuno anche per un motivo di carattere morale, cioè per un motivo che ci conduce a fare sì che finalmente, la forma e il contenuto della legge siano considerati un tutt'uno e che non si verifichi, in sede di applicazione della stessa, la possibilità di svuotare, anche in parte, la volontà che oggi manifesta il legislatore. Vorrei chiarire il mio pensiero: se, come si afferma, si vuole liquidare il mercato di piazza, e si vuole che i lavoratori conquistino concretamente il loro autogoverno del diritto al lavoro unitamente alla garanzia indispensabile per il rispetto dei loro diritti, è necessario che il testo della legge che andremo a formulare

stabilisca senza equivoci l'autogoverno dei lavoratori.

Sotto questo profilo, noi riteniamo che il testo definitivo della legge non debba contenere alcuna eccezione al principio che intendiamo affermare e che non vi sia alcuna possibilità di smagliature che, di fatto, possano svuotare il contenuto della legge stessa.

Sono costretto a fare tali puntualizzazioni perchè ho il timore, nel momento in cui si propongono emendamenti che tendono ad introdurre numerose limitazioni alla sfera di applicazione della norma prevista nel primo comma dell'articolo, che si voglia esitare una legge che consenta numerose evasioni, pur manifestandosi in questa sede, da parte di tanti colleghi, la volontà di essere favorevoli alla nuova disciplina del collocamento. Ritengo che questa disciplina debba avere una sostanziale validità soprattutto nei confronti degli enti locali, i quali sistematicamente non rispettano la legge statale sul collocamento, la quale stabilisce tassativamente che le assunzioni dei lavoratori debbano aver luogo attraverso l'ufficio di collocamento.

Poichè in tale legge è prevista un'eccezione — mi riferisco all'articolo 17 — gli enti locali eludono la legge determinando gravi conseguenze che registriamo quotidianamente, ma in modo macroscopico nel corso delle campagne elettorali. Appunto per questo, siamo convinti che sia necessario fissare dei punti molto fermi e delle linee molto rigide nel senso che anche gli enti pubblici siano obbligati, senza smagliature e senza eccezioni, ad assumere i lavoratori necessari a coprire i posti previsti dai loro ruoli organici, attraverso l'ufficio di collocamento. Se è vero che esiste un vergognoso mercato di piazza, per quanto riguarda gli operai e i braccianti, è anche vero che tale sistema esiste ed è più doloroso per quanto riguarda i dipendenti del pubblico impiego, i quali sono costretti a subire le umiliazioni e a rinunciare alla propria dignità di uomini perchè non hanno la possibilità di una organizzazione che faccia valere tali diritti, non hanno la possibilità di porre in essere la forza che viene dalla protesta organizzata e massiccia. Potrei citare innumerevoli casi; comunque affermo che non c'è comune il quale non recluta i dipendenti attraverso una scelta di carattere soggettivo, attraverso una scelta che ha come motivazione solo la possibilità di un appoggio o per lo meno

quella della riconoscenza; non c'è amministrazione provinciale che, specialmente in periodo elettorale, non assuma a centinaia, a migliaia alcune volte, cantonieri i quali vengono assunti per un mese e poi licenziati, attraverso un tipo di reclutamento che non è quello regolare, attraverso un tipo di reclutamento che è già disonorevole per chi lo compie.

Se non si vuole che le assunzioni in genere avvengano in modo rigoroso e corretto, bisogna avere il coraggio di dire che si è contro un tipo di collocamento organizzato e diretto dai lavoratori; bisogna avere il coraggio di dire che si vuole continuare ad utilizzare l'uomo come merce per obiettivi clientelari, come merce per obiettivi di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Per questo motivo, invito gli onorevoli colleghi ad approvare l'articolo 1, così come è stato proposto dalla settima Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti altri emendamenti all'articolo 1:

al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « hanno l'obbligo » aggiungere le altre: « tranne per tre unità »;

all'ultimo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: « assunti al lavoro compresi nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo » con le altre: « assunti direttamente al lavoro, di cui al presente articolo ».

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla portata dell'emendamento predisposto dal Governo al primo comma dell'articolo 1.

In Sicilia esistono circa 10 mila aziende che ogni anno assumono dei lavoratori, oltre, naturalmente quell'altro grande numero di aziende che non procedono ogni anno o periodicamente all'assunzione di lavoratori alle proprie dipendenze. Con questo emendamento, il Governo propone di escludere dal collocamento all'incirca 30 mila lavoratori siciliani, e segnatamente quelli del settore agricolo. Vorrei chiedere al Governo della Regione: si vuole emanare una seria legge sul collocamento oppure se si vuole dare spettacolo di

bassa lega parecchio paesano in cui si va alla ricerca di questi piccoli trucchi per annullare l'essenza stessa della legge? Questo è vergognoso perchè con questa proposta il Governo offende non solo la Sicilia e l'intelligenza dei deputati, ma soprattutto i lavoratori e tutti coloro che hanno combattuto per modificare la situazione esistente nella nostra regione.

Quando il Governo propone il testo: « I privati e gli enti hanno l'obbligo tranne che per tre unità di richiedere alle Commissioni comunali della località » ecc., significa che ogni volta che il proprietario di una azienda agricola (non i coltivatori diretti, onorevoli Bombonati e Celi, non gli artigiani, onorevole Trincanato) ha bisogno di assumere lavoratori, purchè non ne assuma più di tre, non ha l'obbligo di rivolgere la richiesta alla Commissione di collocamento. Con tale sistema, l'agrario può assumere tre lavoratori alla volta per 360 giornate all'anno. Tutto ciò significa volere annullare l'efficacia della legge per tutto il settore agricolo, — quindi non il settore artigiano, non la piccola azienda commerciale — in maniera tale che siano sempre salvaguardati gli interessi degli agrari, che hanno voluto tutto ciò che è accaduto in Sicilia in materia di collocamento.

La verità è che il Governo vuole mantenere il mercato di piazza, così come avviene da secoli nella nostra regione. Come è noto, infatti, ogni mattina nelle piazze dei nostri paesi vi sono 50-60 persone incaricate da un padrone ad assumere ciascuno due, tre lavoratori. Se si dovesse approvare l'emendamento, tale sistema continuerebbe senza alcun obbligo del datore di lavoro, salvo quello, che peraltro è stato attuato nelle campagne — e cioè l'obbligo di segnalare successivamente il nominativo — con la giustificazione penosa, non vera, che l'interessato non sapeva leggere e scrivere e quindi non poteva neppure segnalare tale nominativo.

Quando ci si trova in presenza di questi tentativi non si capisce più bene se si discute col Governo della Regione siciliana o si discute con i rappresentanti degli agrari o addirittura col comitato direttivo dell'associazione degli agrari. Infatti, la proposta odierna del Governo coincide con la richiesta formulata dal rappresentante degli agrari, in sede di commissione legislativa, in occasione dello esame del disegno di legge. Quindi, potrem-

mo dire che il Governo è il portavoce delle esigenze degli agrari.

Noi consideriamo tale atteggiamento un fatto del tutto inammissibile, un fatto che travolge lo spirito, la sostanza e la portata della legge. Appunto per questo vorremmo invitare l'onorevole Macaluso, che ha firmato lo emendamento, a valutare il fatto che la natura di tale emendamento non rientra nei programmi del suo partito. Forse è il governo di centro-sinistra che ha imposto al socialista Macaluso di proporre l'emendamento; forse l'imposizione promana da altra fonte. Comunque, è certo che il contenuto dell'emendamento non ubbidisce nè ai principi politici che sono alla base del centro-sinistra, nè a principi morali, che dovrebbero essere sostenuti in questa Assemblea dopo le lunghe lotte bracciantili che si sono condotte, ma soltanto agli interessi, alle direttive e alle imposizioni degli agrari. Ma se è così, onorevole Macaluso, mi permetto di dirle che ad un certo punto vale più e meglio abbandonare una poltrona così pesante, come è diventata la sua, che non ubbidire a proposte di questo genere.

Poichè tutti quanti sappiamo cosa significhi tale proposta, non riteniamo opportuno spendere molte parole per parlarne. La verità è che non volete approvare la legge sul collocamento, o meglio la volete formulare in modo tale da non cambiare nulla nella nostra regione. Ritengo che ciò non possa essere consentito a nessuno.

Vorrei dire che noi, tenendo conto di tutte le preoccupazioni che sono state manifestate in sede di discussione generale del disegno di legge e con l'intento di togliere qualsiasi giustificazione al Governo, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 2, col quale consentiamo alle aziende gestite da coltivatori diretti, da artigiani e da piccoli commercianti di assumere, nel corso dell'anno con richieste nominative, fino a tre lavoratori. Costoro saranno scelti nominativamente dall'elenco dei disoccupati.

Vorrei precisare che la richiesta nominativa la riteniamo indispensabile perchè tutti gli enti e i privati devono rivolgersi alle commissioni comunali di collocamento. Vero è che consentiremo all'artigiano e al coltivatore diretto di preferire, nel caso in cui assuma un massimo di tre lavoratori nel corso dell'anno, determinate persone iscritte nelle liste dei disoccupati di quel comune; però è anche vero

che tali datori di lavoro devono ottemperare all'obbligo di rivolgersi all'ufficio di collocamento. Cioè a dire, il punto essenziale che intendiamo consacrare nella legge è proprio questo: a nessun datore di lavoro, per qualsivoglia motivo, qualunque sia la sua provenienza sociale, la importanza produttiva e la dimensione della sua azienda, deve essere mai più consentito di reclutare in piazza manodopera come se fosse bestiame.

Concludo, onorevole Presidente, rivolgendo l'invito all'onorevole Assessore Macaluso a ritirare il suo emendamento all'articolo 1.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, poichè l'emendamento al primo comma dell'articolo 1, a mia firma e dei colleghi di gruppo, è puramente formale, dichiaro, anche a nome dei colleghi stessi, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,00, è ripresa alle ore 21,30)

La seduta è ripresa.

MACALUSO, Assessore al lavoro e alla cooperazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, Assessore al lavoro e alla cooperazione. Onorevole Presidente, a nome del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Bombonati, Grillo, Nigro, Di Martino, Santalco, Aleppo, Mongiovì, Sammarco, Trinca-nato e D'Acquisto, aggiuntivo all'articolo 1.

BOMBONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBONATI. Onorevole Presidente, anche a nome dei colleghi firmatari dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento presentato dagli onorevoli Tomaselli, Sallicano, Di Benedetto, Genna e Cadili, relativo al numero 3, cioè « il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado ».

TOMASELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Onorevole Presidente, poichè è stato presentato dal Governo un emendamento che fa riferimento al « terzo grado », dichiaro, anche a nome degli altri colleghi firmatari, di ritirare la parte dell'emendamento dell'articolo 1, relativa al numero 3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento del Governo: sostituire, al numero 3 dell'articolo 1, le parole « secondo grado » con le altre « terzo grado ». Qual è il parere della Commissione?

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa alla votazione dei numeri 5 e 6 dell'emendamento all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Tomaselli, Sallicano, Di Benedetto, Genna e Cadili, che così suonano: « 5) gli impiegati amministrativi ed i tecnici laureati o diplomati »; « 6) i portieri e gli addetti agli studi professionali », essendo il resto dell'emendamento identico al testo dell'articolo 1. Qual è il parere della Commissione?

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Presidente della Regione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i numeri 5 e 6 dell'emendamento da me testè letti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento: dopo le parole « non riguarda », aggiungere: « l'assunzione ». Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1, presentato dal Governo.

MACALUSO, *Assessore al lavoro e alla cooperazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, *Assessore al lavoro e alla cooperazione*. Onorevole Presidente, dichiaro, a nome del Governo, di ritirare l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 2.

La richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Le commissioni comunali di collocamento sono tenute a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicata.

E' consentita la richiesta nominativa limitatamente alle seguenti categorie:

1) impiegati amministrativi e tecnici laureati o diplomati;

2) portieri e addetti agli studi professionali;

3) personale destinato alla vigilanza e alla custodia di immobili adibiti a sede di opifici, cantieri o beni dell'azienda, semprechè sia munito della patente di guardia giurata particolare.

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, dovranno indicare la durata approssimativa del rapporto e dichiarare che le condizioni offerte ai lavoratori da assumere sono conformi a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti per ciascuna categoria e qualifica.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla competente commissione i nominativi dei lavoratori licenziati o dimessi entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Capria, Lombardo, Saladino e Trincanato:

dopo il terzo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

« E' altresì consentita la richiesta nominativa limitatamente a tre unità lavorative per ciascun privato soggetto all'obbligo di cui all'articolo 1 »;

— dagli onorevoli La Porta, De Pasquale, Scaturro e Carfi:

aggiungere, dopo il terzo comma dell'articolo 2, il seguente:

« Alle aziende gestite da lavoratori autonomi sono altresì consentite, nel corso dell'anno, richieste nominative fino a tre lavoratori »;

— dall'onorevole Bombonati presentato in data 11 dicembre 1969:

aggiungere, dopo il numero 3) dell'articolo 2, il seguente numero 3 bis:

« 3) bis. Lavoratori qualificati o specializzati previsti dai contratti provinciali di lavoro »;

— dagli onorevoli Tomaselli, Sallicano, Di Benedetto, Genna e Cadili:

sostituire il terzo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« E' consentita la richiesta nominativa limitatamente alle seguenti categorie:

1) personale destinato alla vigilanza e alla custodia di immobili adibiti a sedi di opifici, cantieri o beni della azienda sempre che sia munito della patente di guardia giurata particolare.

2) a tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti ed ai lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo sempre che la richiesta sia per un numero inferiore a nove »;

— dagli onorevoli Capria, Lombardo, Mongiòvi e Trincanato:

nell'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 Capria ed altri, dopo le parole: « unità lavorative » aggiungere le altre: « anche se appartenenti a liste di altri comuni ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti cominciando dall'emendamento aggiuntivo al terzo comma, a firma degli onorevoli Capria, Lombardo, Saladino e Trincanato, per il quale però è stato presentato un emendamento.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, noi accettiamo questo emendamento ed anche lo emendamento all'emendamento in quanto corrisponde a quelle che sono state le preoccupazioni qui espresse sull'articolo 1 dall'onorevole La Porta. Riteniamo che questa formulazione, che è stata concordata, rispecchi appunto l'esigenza delle tre richieste nominative subordinando tale richiesta alle liste del collocamento. Noi saremmo d'accordo sull'emendamento all'emendamento cioè a consentire la possibilità che queste tre richieste nominative possano essere formulate anche per lavoratori iscritti a liste di collocamento di altri comuni; però ad una condizione che è rispecchiata nell'emendamento che noi abbiamo presentato e che è collegata stretta-

mente a questo: desideriamo cioè che si precisi che comunque le tre richieste nominative, queste tre eccezioni, anche se si riferiscono a lavoratori iscritti in altre liste di collocamento, vengano rivolte all'ufficio di collocamento dove ha luogo l'azienda.

Quindi io desidererei chiedere alla Commissione e al Governo se questo chiarimento, che mi pare assolutamente doveroso allo scopo di evitare appunto evasioni, nel senso di concentrare le richieste tutte nell'ufficio di collocamento dove ha luogo l'azienda, viene accolto. In questo senso noi saremmo favorevoli al complesso delle norme che derivano sia dall'emendamento che dall'emendamento allo emendamento, come da questo ulteriore emendamento che noi abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole De Pasquale, è l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 2, a firma sua e degli onorevoli La Porta, Scaturro e Carfi?

DE PASQUALE. Questo è ritirato in quanto è assorbito dall'emendamento concordato. Quello di cui parlo sta per essere presentato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

DE PASQUALE. Il nostro voto sull'emendamento all'emendamento dipende pertanto dalla dichiarazione della Commissione e del Governo relativamente all'accettazione di questo emendamento che verrà dopo. Io ho rivolto una richiesta alla Commissione ed al Governo intorno a questo emendamento; cioè a dire l'obbligo di richiedere, di rivolgere la richiesta dei tre nominativi all'ufficio di collocamento del comune dove ha luogo l'azienda, anche se i lavoratori sono estranei, sono in altre liste di collocamento. Desidereremmo sapere se questo orientamento è condiviso.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Porta, Cagnes, Le Pasquale, Grasso, Attardi il seguente emendamento:

alla fine dell'emendamento Capria aggiungere il seguente comma:

« Le richieste nominative di cui al comma precedente devono essere rivolte alla Commissione di collocamento nel cui comune ricade l'azienda ».

Onorevoli colleghi, la Presidenza per rendere in forma migliore il testo scaturente dalla unificazione dei due emendamenti a firma degli onorevoli Capria ed altri suggerisce alla valutazione della Commissione la seguente dizione dell'emendamento degli onorevoli Capria, Lombardo, Mongiovi e Trinacato aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 2:

« E' altresì consentita per ciascun datore di lavoro privato soggetto all'obbligo di cui all'articolo 1 la richiesta nominativa limitatamente a tre unità lavorative anche se iscritte a liste di altri comuni ».

La Commissione è d'accordo?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, dichiaro a nome della Commissione, che la Commissione stessa fa propria la dizione da lei formulata che modifica l'emendamento degli onorevoli Capria, Lombardo, Mongiovi e Trinacato. Aggiungo che la Commissione si appresta a presentare formalmente l'emendamento nel testo da lei letto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FASINO, Presidente della Regione. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento all'emendamento degli onorevoli Capria, Lombardo, Mongiovi e Trinacato aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 2, nel testo suggerito dalla Presidenza poco fa e di cui ho dato lettura. Pertanto, gli emendamenti presentati dagli onorevoli Capria, Lombardo, Mongiovi e Trinacato al terzo comma dell'articolo 2 vengono dichiarati superati.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, la Commissione ha presentato formalmente l'emendamento suggerito da Vossignoria, perchè risponde meglio al pensiero che si voleva esprimere con l'emendamento Capria, Lombardo ed altri. Tuttavia ritengo, a nome della Commissione, che sia utile chiarire ancora, prima

di votare l'emendamento, che il significato delle parole scritte in questo emendamento è ben preciso: significa, cioè, che i datori di lavoro privati hanno la facoltà di assumere, richiedendoli nominativamente all'ufficio di collocamento, solamente tre lavoratori e che la richiesta non è ripetibile. Quindi si tratta di tre lavoratori in tutto. Questo significato ha l'emendamento che è stato presentato. Noi lo abbiamo voluto e lo vogliamo rimarcare prima ancora che si voti, poichè è chiaro che sulla legge ci sarà un'azione direttiva dello Assessorato al lavoro, che dovrà ovviamente obbedire alla volontà e ai criteri espressi dalla Assemblea.

Vorremmo a proposito, anzi, più che vorremmo, gradiremmo, onorevole Presidente, a proposito di questa interpretazione che dà la Commissione all'emendamento, conoscere il parere del Governo per sapere se concorda con questa interpretazione.

PRESIDENTE. Sull'emendamento riformulato dalla Commissione, per il quale emendamento la Commissione si era espressa, qual è il parere del Governo?

SALLICANO. Questa è una interpretazione che non può dare l'Assemblea.

LA PORTA. Noi vogliamo conoscere il parere del Governo sulla interpretazione di una norma, prima di votarla. Se il parere è contrario cambiamo la forma.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, è veramente strana la titubanza del Governo a rispondere a questa richiesta...

FASINO, *Presidente della Regione*. La richiesta non è chiara. Desidero chiedere all'onorevole La Porta che significa « una volta sola » e poi risponderò.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Se non vado errato, onorevole Fasino, la lunga interruzione che si è fatta, è stata volta a trovare una formulazione che esprimesse il concetto che è stato espresso testè dall'onorevole La Porta; cioè a dire, la

Assemblea dovrebbe formulare l'emendamento in modo che sia chiaro, indiscutibile, già nella formulazione, e non dubbio e da interpretare, il concetto che le aziende private possano avanzare soltanto tre richieste nominative per tre lavoratori e che questa richiesta non può essere successivamente ripetuta per altri tre lavoratori e per altri tre ancora onde evadere il concetto...

RINDONE. Non si debbono poter fare tante richieste di tre lavoratori.

FASINO, *Presidente della Regione*. Se si intende questo, siamo di accordo.

DE PASQUALE. Questo è il concetto che è stato espresso. E allora noi chiediamo al Governo e all'Assemblea che l'articolo venga formulato in modo da non dare adito a dubbi di interpretazione. Io personalmente ho un dubbio sulla formulazione dell'emendamento firmato Capria e altri, perchè esso dice: « è altresì consentita la richiesta nominativa limitatamente a tre unità lavorative per ciascun privato soggetto... », eccetera. Il che potrebbe anche significare che è consentita la richiesta nominativa, la generica richiesta nominativa, limitata a tre persone e che quindi questa richiesta nominativa potrebbe anche essere ripetuta andandosi così al di là delle tre persone. Il dubbio può sorgere e noi sappiamo quale sarà la sorte della nostra legge presso i datori di lavoro e presso i tribunali, qualora dovesse essere sollevato questo problema di interpretazione. Per questo è assolutamente doveroso — se vogliamo esprimere questo concetto — dire chiaramente che le richieste nominative sono limitate soltanto a tre e non a più di tre; è vietato che diventino quattro con qualsiasi sotterfugio. Se vogliamo fare questo cerchiamo di farlo, perchè questo è il punto decisivo della legge; cerchiamo di fare in modo che il testo sia tassativo, chiaro, indiscutibile, perchè in questo campo le dichiarazioni e le assicurazioni fatte qui hanno un valore relativo ai fini della interpretazione del testo. Il vero valore ce l'ha il testo della legge.

Io avevo pensato ad una formulazione di questo tipo: « E' altresì consentita ai datori di lavoro privati l'assunzione per richiesta nominativa di un numero di dipendenti non superiore a tre », nel senso che sia chiaro che

sono tre non più di tre. Forse è meglio studiare una formula ancora più concreta, più restrittiva. Cerchiamo di farlo; se dobbiamo rispondere, rispondiamo; ma formuliamo questo articolo in modo che risponda veramente a quello che vogliamo che esso dica.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Onorevole Presidente, ritengo che la formulazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Capria sia sufficientemente chiara. Se comunque una preoccupazione è sorta, io debbo affermare qui che la interpretazione che dà l'Assemblea, è una interpretazione valida.

Non capisco l'obiezione fatta dall'onorevole Sallicano. La volontà del legislatore si manifesta anche attraverso il dibattito assembleare e non è la prima volta, onorevole Sallicano, che il magistrato, per interpretare la norma, è andato persino a ricercare i verbali delle commissioni e i verbali parlamentari. Il problema che noi abbiamo di fronte è di sapere quale significato diamo alla norma che stiamo formulando. Se si vuole gettare l'ombra dello equivoco, allora anche la formula proposta dall'onorevole De Pasquale, si presterebbe ad una interpretazione equivoca. Io ritengo invece che possibilità di equivoci non ce ne siano, nel senso che tutti stiamo manifestando il nostro consenso ad una interpretazione molto chiara, e cioè che ogni datore di lavoro può avere nei suoi organici soltanto tre lavoratori richiesti con richiesta nominativa e che quindi una seconda o una terza richiesta può avvenire soltanto quando uno di questi tre, o due o tutti e tre siano venuti meno, si siano licenziati, non facciano più parte dell'organico. In questo caso si può ripetere la richiesta nominativa. Su questo mi sembra che ci sia il consenso generale. Il dubbio del Governo, che era un dubbio cattivo, nel senso di volere rispondere con pignoleria a pignoleria, in effetti era un gioco, diciamo così; ma mi sembra di avere compreso che anche il Governo dia questa interpretazione.

Pertanto, con una dichiarazione chiara della Commissione e del Governo, io credo che possiamo votare tranquillamente; e del resto in sede di regolamento l'Assessorato provvederà ad una maggiore esplicitazione.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, credo che la Commissione, facendo proprio l'emendamento presentato dai colleghi Capria, Lombardo, Trincanato con successive modifiche, abbia proprio inteso, con la parola « limitatamente » riferirsi a tre unità lavorative alle dipendenze dell'azienda, certo non ripetibili se non in sostituzione. In questo senso, credo che la dizione dell'emendamento stesso possa essere considerata così com'è molto chiara. Provvederà poi evidentemente l'Assessorato a fare le sue circolari, dando disposizioni in questo senso agli uffici e alle commissioni in sede periferica.

FASINO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Presidente della Regione*. Ammetto che, essendo le ore 22, siamo tutti stanchi; ma a me il dubbio che si potessero prendere 33 dipendenti, tre per volta, per la verità non era mai sorto, neppure a quest'ora tarda.

Comunque, se occorre una ulteriore specificazione nel pensiero del Governo, io debbo confermare che il numero tre si intende nel senso complessivo: tre; se ne vanno due, se ne prendono altri due; se ne va uno, ne può prendere un altro, purché complessivamente, questo numero di 3 non sia superato.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Io ho compreso perfettamente quello che voleva dire l'onorevole La Porta e non vedo perché, se la intenzione dell'onorevole La Porta era quella che io ho compreso, non debba essere espressa in modo più chiaro. La verità è che qua dobbiamo essere chiari. Ci sono due istituti nelle leggi di collocamento, in tutte le leggi di collocamento che si sono avvicendate, e cioè c'è una limitazione nella richiesta nominativa che riguarda il numero *sic et simpliciter*; c'è invece una limitazione

VI LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

17 DICEMBRE 1969

nella richiesta nominativa che riguarda le aziende dal punto di vista soggettivo, cioè le aziende che hanno stabilmente, dicono tutte le leggi, un numero *x* di lavoratori. Ora, che cosa si vuole intendere? Dal contenuto dello emendamento che è stato presentato dall'onorevole Capria, poi modificato dalla Commissione, si evince che si vuole intendere quell'istituto che è generico, cioè l'istituto secondo il quale un'azienda non può assumere più di tre lavoratori con richiesta nominativa, generica, senza cioè che ci sia un riferimento soggettivo dell'azienda stessa; perchè quello sarebbe l'altro istituto, cioè l'istituto del numero costante (la legge, tutte le leggi ripetono: « stabilmente ») di non più 4, 5, 6 persone, a seconda delle leggi che si sono avvicendate nel tempo.

Non vi è dubbio che se noi lo consideriamo sotto il profilo dello « stabilmente », è inutile che andiamo a dire qual è l'interpretazione nostra; ma se lo lasciamo così, invece deve intendersi, come lo intendo e come è chiaro in riferimento con tutta la legislazione attualmente vigente in campo nazionale, e cioè riferito a quella limitazione generica, e non specifica nei confronti dell'azienda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 2, presentato dalla Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Prima di porre in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Tomaselli, Sallicano, Di Benedetto, Genna e Cadili, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 2, desidero sentire il parere della Commissione.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Presidente della Regione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Qual è il parere della Commissione sullo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bombonati?

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Presidente della Regione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 3 bis dell'onorevole Bombonati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Messina, De Pasquale, La Porta e Cagnès il seguente emendamento:

aggiungere al quarto comma dell'articolo 2, il seguente altro:

« Comunque, alle dipendenze del datore di lavoro privato non possono esservi più di tre lavoratori assunti attraverso la richiesta nominativa di cui al comma precedente ».

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, siccome bisogna essere franchi e chiari in questa discussione, e noi siamo sempre abituati ad esserlo, io, avendo avuto un qualche sentore dei motivi per i quali il Presidente della Regione sarebbe contrario a questo emendamento, desidero fare un'annotazione politica che vale anche più in generale.

E' noto che questa legge scaturisce da una volontà che è in primo luogo dei lavoratori, che si è espressa nei lavori della Commissione e che si è espressa in un largo fronte di volontà politica, in una larga convergenza di volontà politica che fa perno sulle forze di sinistra esterne e interne al Governo. Non è un mistero per nessuno, anche per certi spettacoli cui assistiamo, che ci sono certe forze del Governo che, non già per amore della riforma del sistema di collocamento, ma per

altri motivi accedono alla discussione di questo disegno di legge.

Ho sentito dire che il Presidente della Regione non accetta emendamenti che non siano concordati tra lui e la sua maggioranza. A me, stante la situazione politica, una pretesa di questo tipo sembra del tutto ridicola, me lo consenta l'onorevole Presidente della Regione. Il Presidente della Regione mi fa l'impressione del cavaliere inesistente di cui parla Italo Calvino, cioè di quell'armatura dentro la quale non c'era il cavaliere, non c'era niente. Ho l'impressione che l'onorevole Fasino consideri il Governo di centro-sinistra un pò a questo modo.

La realtà politica qual è? E' che, comunque si chiamino gli emendamenti, non c'è dubbio che si sta procedendo sulla base di una concordanza di volontà; e la discussione che si è fatta — e questo è un pregio dell'Assemblea, del Parlamento — è una discussione che si fa in Parlamento, e faticosamente, dalla quale scaturiscono delle norme. L'emendamento che è stato approvato poco fa, evidentemente, non è nè dell'onorevole Fasino nè dell'onorevole Capria; è di tutta l'Assemblea, compresi noi, e complessivamente ha ottenuto un risultato che non era certo nelle intenzioni dell'onorevole Fasino o di altri illustri assessori che sono seduti al banco del Governo. Il problema era se mettere questa deroga nell'articolo 1 o nell'articolo 2. Mi pare che ci sia stata una discussione in Assemblea. L'averla messa all'articolo 2 significa certo una cosa positiva che noi volevamo, che i compagni socialisti hanno voluto, che tutti insieme abbiamo concordato, nel senso che la richiesta nominativa ci sia e non sia un'assunzione fatta arbitrariamente per evadere le richieste, anche nominative. Mi pare che questo è un risultato.

E allora su che piano siamo? Noi siamo sul piano di constatare che l'onorevole Presidente della Regione anche qui, con un certo sforzo, è stato indotto a spiegare quale, secondo lui, sia il concetto di questo emendamento che è stato approvato, e cioè a dire che si tratta di tre e non di 33, l'onorevole Presidente della Regione l'ha spiegato, l'onorevole Mazzaglia l'ha detto. Però è fuori discussione che in questa Assemblea si è levata una voce — quella dell'onorevole Salliciano — per contestare sul testo questa interpretazione. Tutti voi ben sapete che i lavori preparatori delle Assemblee hanno il valore che hanno. C'è questo dubbio e allora si è posta l'esigenza di

un chiarimento, cui è pervenuta già l'Assemblea e che l'onorevole Presidente della Regione ha accettato. Questa è la sostanza. Se poi l'onorevole Fasino si ritiene disturbato dalla firma dell'onorevole Messina o dalla mia o da quella dei colleghi La Porta o Cagnès, allora il problema diventa di formalità, non di sostanza. Essendo sorto questo dubbio, esso è stato chiarito, a conclusione di una discussione abbastanza lunga e travagliata alla quale ha preso parte anche l'onorevole Fasino; chiarito nel senso che non più di tre persone possono essere reclutate con il sistema della richiesta nominativa. Questo chiediamo, nello spirito di tutto quello che è stato detto. Se poi qui ci deve essere una fantomatica presunzione di una maggioranza, di un accordo extra assembleare che deve prevalere (cosa del tutto inesistente), se ci deve essere questo, onorevole Fasino, siamo nel ridicolo. Questo mi pare assolutamente chiaro. Se invece siamo persone serie e vogliamo proseguire questa discussione come si sta svolgendo nei fatti, perchè se non è così certamente questa discussione non può proseguire, è evidente che questo aggiustamento, questa interpretazione dell'articolo che già abbiamo votato, è una introduzione del tutto legittima. A meno che non ci si oppongano argomenti di tipo diverso, di sostanza, di merito; non gli argomenti che circolano secondo i quali quello è e nient'altro deve essere. Non era quello; quello è divenuto dopo la discussione che in Assemblea abbiamo fatto tutti insieme, dopo la volontà che è stata espressa. Noi abbiamo presentato questo emendamento per rafforzare questo concetto. E' evidente però che se, a seguito di una preclusione (ripeto, del tutto inesistente dal punto di vista della situazione politica) quale quella che può essere avanzata, voi o i compagni socialisti o altri bocciate un emendamento di questo tipo, la questione sarebbe compromessa. Quello che noi vogliamo è che questa precisazione venga fatta nella legge; nient'altro; e lo chiediamo nello spirito di una unità reale dell'Assemblea e di una elaborazione dell'Assemblea che sta procedendo avanti. Mi pare che non ci possano essere da questo punto di vista interpretazioni diverse.

Se invece, sulla base di una pretesa politica, al di fuori del merito della legge, si dovesse compromettere il concetto che abbiamo affermato e sul quale tutti siamo stati d'accordo, allora è meglio non mettere in votazione

il nuovo emendamento. Noi vogliamo che questa questione venga chiarita; desideriamo una ulteriore specificazione. Questa stessa discussione è una ulteriore specificazione. Desideriamo che si proceda comunque in questo modo e desideriamo che l'onorevole Presidente della Regione consenta, nel fatto, che quando noi chiediamo di aggiungere che comunque alle dipendenze del datore di lavoro privato non possono esservi più di tre lavoratori assunti attraverso la richiesta nominativa di cui al comma precedente, noi desideriamo introdurre nella legge proprio quello che lo stesso Presidente della Regione ha riassunto a conclusione della elaborazione dell'Assemblea.

Questo vogliamo fare senza prevaricare, senza turbare i termini reali, politici e di contenuto della discussione che stiamo facendo.

FASINO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, nonostante la esperienza che il collega De Pasquale ha certamente acquisito durante la lunga permanenza al Parlamento nazionale, gli debbo fare rilevare che ognuno di noi risponde degli atti e delle affermazioni che ha fatto nelle sue qualità, in ordine alle responsabilità che a ciascuno di noi competono.

Io ho responsabilmente affermato le cose che ho detto poc'anzi. Tutto il resto di ciò che ha affermato l'onorevole De Pasquale a mio riguardo non mi interessa, nè accetto le provocazioni che, sia pure sotto forma di divagazione letteraria, egli ha creduto di dovere fare. Io ho il diritto quanto lui di esprimere pubblicamente e fermamente il punto di vista del Governo sugli emendamenti che liberamente ciascun gruppo ha il diritto e il dovere di presentare; e tale diritto nessuno evidentemente si sogna di contestare. Diritto e dovere da parte di chiunque di presentare emendamenti; ma nessuno può contestare al Governo il diritto e il dovere di accettare o di respingere gli emendamenti che sono presentati, indipendentemente da accordi o non accordi, che sono cose che riguardano le forze politiche così come convergono o divergono nelle maggioranze e nelle forme di opposizione.

Detto questo, per chiarire il retroterra — se è lecito dir così — io confermo il pensiero del Governo circa l'interpretazione che si deve dare, la corretta interpretazione che si deve dare — e che il Presidente della Commissione e il Presidente della Regione hanno dato — al comma che abbiamo poco fa approvato. Ritengo pertanto superflua l'ulteriore specificazione legislativa che induce, in ogni caso, ad altri dubbi e potrebbe essere fonte di altri rilievi e di altre specificazioni legislative.

Per questo motivo, se i colleghi non ritengono di ritirare l'emendamento dopo le mie ulteriori spiegazioni, io sono obbligato dal mio dovere a dire che sono contrario allo emendamento stesso.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non condivido la preoccupazione dell'onorevole De Pasquale circa l'interpretazione che sarebbe possibile dare al testo che abbiamo votato. Io ritengo che il testo è assolutamente chiaro, che la volontà del legislatore è stata manifestata in modo inequivoco e che quindi la insistenza nella presentazione di un emendamento chiarificatore può determinare invece una confusione che non c'è, specie se il Governo mantiene questa posizione, che può essere determinata dai motivi accennati dall'onorevole De Pasquale, ma che può essere anche motivata ufficialmente, così come l'ha motivata il Presidente della Regione.

Io debbo dire che il mio gruppo, che è fortemente impegnato in questa battaglia politica per la votazione del disegno di legge, e che ritiene, come ritiene l'onorevole De Pasquale, che questo sia un terreno di scontro politico molto grosso, il mio gruppo, dicevo, si è finora astenuto da iniziative estemporanee, dalla presentazione di emendamenti di gruppo, proprio per evitare ogni turbamento in quello schieramento di forze politiche interne ed esterne alla maggioranza governativa (perchè abbiamo uno schieramento reale che passa attraverso i confini della maggioranza governativa). Proprio per non recare alcun turbamento — così come avevamo assunto pubblico impegno — ci siamo astenuti dal presentare emendamenti e riteniamo che

ogni iniziativa in questo campo debba essere concordata e meditata da tutte le forze interessate a fare approvare e rapidamente il disegno di legge.

Pertanto, io ritengo che la dichiarazione fatta dall'onorevole Sallicano poc'anzi e che può avere turbato l'onorevole De Pasquale, non possa affatto, se si riflette, mettere in discussione in alcun modo il significato della norma che abbiamo approvato. L'onorevole Sallicano avanzava dubbi sul fatto che l'Assemblea potesse interpretare la norma. Ma non ha avanzato alcun dubbio sul significato, sul contenuto della norma. Comunque il contenuto della norma è stato reso chiaro dalla Commissione, è stato reso chiaro dagli interventi, è stato reso chiaro dal Governo. L'Assemblea ha votato sapendo che votava una norma che prescriveva chiaramente il limite delle tre unità. Il rimettere in discussione questo concetto disponendolo ad una votazione in senso contrario, potrebbe sciupare il chiaro risultato ottenuto dall'Assemblea.

In questo senso io ritengo di dovere responsabilmente invitare i colleghi comunisti a ritirare l'emendamento, proprio per non togliere nulla di valore alla realizzazione che abbiamo già avuta attraverso un voto chiaro, e che io mi rifiuto di considerare in alcun modo soggetto ad equivoci, dell'Assemblea.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che, dopo l'intervento del Presidente della Regione, che ha confermato quello che è stato più volte detto in questa discussione e cioè quella che è l'interpretazione che si dà all'emendamento presentato dai colleghi Capria, Lombardo, Sallicano, Saladino e Trincanato e fatto proprio dalla Commissione, io vorrei invitare — anche per le considerazioni che faceva il collega Corallo — il gruppo comunista a ritirare il nuovo emendamento. E ciò perchè a me pare che sia sufficientemente chiara la dizione dell'articolo ed anche per evitare una votazione che darebbe luogo a un contrasto inopportuno, proprio nel momento in cui le forze assembleari e il Governo si predispongono a dare vita ad

una legge, quale è questa sul collocamento, che trova larghi consensi e che può dare sempre un maggiore respiro alla nostra Assemblea.

RINDONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINDONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole De Pasquale ha avuto una sua conclusione che credo non si poteva prestare — e non si presta — a nessun equivoco. Cioè l'onorevole De Pasquale, concludendo il suo intervento, aveva già detto, senza bisogno di altre sollecitazioni, che nel caso in cui il Governo avesse insistito nella sua opposizione, cioè avesse continuato ad assumere una posizione negativa nei confronti dell'emendamento rafforzativo, diciamo, che noi avevamo presentato, noi lo avremmo ritirato, proprio per sottrarci a quell'elemento di confusione che potrebbe sorgere dalla bocciatura di un emendamento rafforzativo e chiarificatore, se si vuole.

Per quanto riguarda poi la discussione ed il modo come essa si sta sviluppando e le iniziative che si stanno continuando a prendere, mi pare che la situazione sia ormai chiarissima. E' vero che noi discutiamo su un testo concordato nella Commissione e che è venuto fuori dalla battaglia portata avanti da uno schieramento politico di sinistra, che è quello che è, ma è anche vero che, nel corso della discussione, stanno venendo fuori altri emendamenti, altre elaborazioni, altri scontri ed altri incontri che sono frutto del dibattito assembleare; per cui mi sembra anche non solo giusto ma conducente, produttivo, il modo di continuare la battaglia anche in questa Aula, non potendoci fermare in una petizione di principio che, tra l'altro, non trova riscontro in generale nel dibattito di leggi importanti che sono venute fuori dall'Assemblea e in particolare, specificamente attorno a questa legge che sta avendo questo processo di discussione. E sta avendo questo processo di discussione perchè, se è vero che uno schieramento, un largo schieramento di forze di sinistra che comprende anche forze all'interno della maggioranza, che sono d'accordo con questa legge, con l'indirizzo che si vuole dare a questa legge, con gli obiettivi che si vogliono raggiungere, è anche vero che le re-

sistenze e gli agguati contro questo tipo di discussione e contro questa legge non sono stati completamente liquidati; essi, anzi, si ripresentano, momento per momento, in questa Assemblea e pertanto debbono avere una risposta e una risposta unitaria, puntuale.

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA. Onorevole Presidente, dichiaro, anche a nome dei colleghi De Pasquale, La Porta e Cagnes, di ritirare l'emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento degli onorevoli La Porta, De Pasquale, Scaturro e Carfi, aggiuntivo all'emendamento della Commissione al terzo comma.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento riafferma un principio che è alla base non solo di questo disegno di legge, ma è alla base di tutte le leggi emanate dalla Regione in materia di collocamento ed è alla base di tutte le leggi nazionali sulla stessa materia; è alla base del principio stesso del collocamento. Cioè, a questa funzione provvede il servizio di collocamento del comune in cui ricade l'azienda che chiede di occupare i lavoratori.

La mia parte, onorevole Presidente, è un pochino stanca di ascoltare i pietismi con cui i deputati della maggioranza e assessori di questo Governo, vanno sostenendo i problemi del povero contadino a dorso di mulo, sulle strade piene di fango, sulle montagne piene di neve, che poi deve avere anche l'intralcio di rivolgersi all'organizzazione per il collocamento quando deve assumere lavoratori alle proprie dipendenze! Noi siamo un poco stanchi di questo modo pietistico di affrontare problemi che invece investono la società siciliana e sono problemi per i quali è giusto riaffermare i principi basilari di un servizio che va espletato in un certo modo. Ed affinché il collocamento si svolga in maniera organica è giusto che le richieste di assunzione

passino attraverso l'apposito servizio, anche se si tratti di richieste nominative, di lavoratori di altri comuni, iscritti in altre liste di collocamento.

Io vorrei dire all'onorevole Fasino (impegnato ad ascoltare i membri del suo Governo) che l'emendamento che è stato aggiunto allo emendamento, prima Capria, poi della Commissione, con il quale si consentiva l'assunzione nominativa dei lavoratori, anche se iscritti in altre liste di collocamento, costituisce una norma che non era necessaria rispetto al contesto generale della legge che era stato predisposto dalla Commissione. Il Governo l'ha voluta, la sua maggioranza l'ha voluta, noi abbiamo aderito, anche perchè, appunto, la ritenevamo cosa superflua, non necessaria, che non modificava nella sostanza le norme che erano state già elaborate dalla Commissione. Tuttavia, adesso, si tratta di riaffermare il principio dell'unicità dell'organo che presiede al collocamento. Questo non comporterebbe problemi burocratici o impacci; sono affermazioni che vengono qui portate avanti per introdurre elementi di disgregazione nel sistema del collocamento. Non sono elementi di disgregazione importanti, onorevole Presidente, si badi bene: sono piccoli, modesti elementi di disgregazione che tuttavia s'introducono nel sistema e che domani, con le abitudini legislative di questa maggioranza, coi sistemi legislativi che questa maggioranza porta avanti nel corso della sua attività, possono essere addirittura richiamati come precedenti e per questo pericolosi; solo per questo pericolosi.

Noi affermiamo, col nostro emendamento, che la richiesta, anche nominativa, per lavoratori iscritti in liste di collocamento di altri comuni, va fatta presso il servizio di collocamento del comune in cui ricade l'azienda. Questa è la soluzione effettivamente che si dovrebbe adottare, dato il livello a cui è stata portata questa discussione.

Tuttavia, onorevole Presidente, questo non comporta — io voglio ripeterlo, anche perchè poi dipende dal Governo — nè intralci nè difficoltà burocratiche. Questo comporta soltanto ed esclusivamente che quel povero contadino, quel povero coltivatore diretto, quello che cammina a dorso di mulo sulle strade fangose e sulle vette delle montagne piene di neve, dopo essersi messo d'accordo — perchè è chiaro che si metterà d'accordo coi lavoratori

da assumere in altri comuni, perchè li conosce, perchè gli sono amici, perchè altre volte sono stati alle sue dipendenze — dopo avere concordato con quelli, se sono disposti o meno a recarsi a lavorare nella sua azienda, sita in un altro comune, deve recarsi all'ufficio di collocamento del proprio comune, che è certamente molto più vicino di quelli dei comuni in cui risiedono gli altri lavoratori — lontanissimi! — per avvertire quell'ufficio di collocamento della sua decisione di assumere il lavoratore Tizio, residente nel comune X, il lavoratore Caio residente nel comune Y, il lavoratore Filano residente in un altro comune ancora. Avvertito l'ufficio di collocamento di questa decisione, gli viene rilasciato il nulla osta per l'assunzione di quei lavoratori. C'è cioè la presa d'atto del servizio di collocamento della decisione di quel *povero coltivatore diretto* di esercitare un proprio diritto; poichè noi abbiamo statuito nel comma che abbiamo approvato, che è diritto di un'azienda diretta da un imprenditore privato di assumere fino a 3 lavoratori, con richiesta nominativa, anche se residenti in altri comuni. Si tratta quindi di avvertire il servizio di collocamento del suo comune, del comune in cui ricade l'azienda, che ha esercitato quel diritto riconosciuto dalla legge e in quell'ufficio, in quella sede, quella dove è ubicata la sua azienda, si trascrive che quel diritto è già stato esercitato. Questo dà unicità alla direzione del collocamento, non crea intralci burocratici.

Vorrei avvertire ancora l'onorevole Fasino e soprattutto l'Assessore al lavoro ed i colleghi che si occupano di questi problemi, che questo corrisponde anche ad un'esigenza pratica, e cioè all'esigenza di avere con esattezza la situazione di lavoro, specialmente dei lavoratori agricoli, ai fini della costituzione dei loro diritti previdenziali, attorno ai quali, onorevole Assessore, non si può creare della confusione; anzi è necessario che questa materia sia la più chiara possibile e che vi siano le massime garanzie.

L'emendamento, che noi abbiamo proposto, quindi corrisponde a questa esigenza e — insisto — non crea intralci burocratici. Se vuole creare intralci burocratici il Governo con circolari apposite o altro, lo faccia il Governo. Probabilmente la norma che abbiamo proposto non consente neppure al Governo di creare intralci burocratici; è una norma che invece si attiene agli interessi dei lavoratori e nello

stesso tempo dà al datore di lavoro la possibilità di esercitare la sua preferenza rivolgendosi all'ufficio che gli è più vicino nella sua attività di ogni giorno.

PRESIDENTE. Sull'emendamento, qual è il pensiero della Commissione?

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione ritiene che in sede di regolamento l'Assessorato possa coordinare tutta la materia. Mi pare che, anche per le considerazioni che sono state fatte, conosciuta la volontà del Governo, confermato un quadro ben preciso su tutta la materia, alcuni particolari possano formare materia di un regolamento applicativo della legge. Non mi pare che sia opportuno appesantire la legge con una serie di richiami o di specificazioni.

Certo è chiaro che la commissione di collocamento del comune dove ha sede la ditta, cioè l'azienda, il datore di lavoro, deve avere un quadro preciso dei lavoratori che vengono assunti, anche per avere un programma di possibile occupazione. In questo senso quindi la Commissione ritiene — nell'intesa che sia affidata all'Assessore, in sede di applicazione della legge, la specificazione della procedura da seguire — di non accogliere a maggioranza l'emendamento presentato dal gruppo comunista.

RINDONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINDONE. L'intervento dell'onorevole Mazzaglia, presidente della commissione del lavoro, mi ha fatto sorgere un dubbio di ordine pratico, la cui validità su può verificare. Stabilito il principio che il datore di lavoro può avanzare richieste, in uffici di collocamento diversi, può capitare il caso che lo stesso datore di lavoro possa avanzare richieste nominative per tre dipendenti in diversi uffici di collocamento senza che un ufficio sappia quello che succede nell'altro. Per ovviare a questo tipo di evasione noi dovremmo mettere un'altra norma nella legge creando difficoltà burocratiche. Cioè, gli uffici di collocamento diversi da quello del comune nel quale risiede l'azienda, prima di concedere il nulla osta dovrebbero accertarsi che non sia stata rilasciata

analogia autorizzazione dall'ufficio di collocamento del comune nel quale risiede l'azienda. Se noi invece limitiamo le richieste al solo ufficio di collocamento del comune nel quale risiede l'azienda, credo che abbiamo trovato la via più semplice, la strada più rapida, sia per il lavoratore e soprattutto per il datore di lavoro, in questo caso. Ora, proprio ad evitare il tipo di evasione di cui ho parlato e le complicazioni che potrebbero sorgere, mi pare che si possa accettare la proposta che viene dal nostro emendamento che è stato illustrato dal collega La Porta.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non credo che gli argomenti che riguardano l'incepimento burocratico nell'applicazione della legge siano da disattendersi, perchè ritengo che questa legge può avere una felice applicazione soltanto se i suoi congegni sono spediti. Evidentemente non possiamo consentire che venga violata la legge. Per conseguenza, io ritengo così come è stato ricordato dal Presidente della Commissione, che necessariamente ad una legge di questo tipo o deve far seguito un regolamento o comunque devono far seguito una serie di circolari che avranno valore normativo, peraltro anche sotto un profilo giuridico e che varranno a catalogare, a regolare gli innumerevoli casi che non possiamo prevedere in sede legislativa e che soltanto la pratica applicazione della legge potrà evidenziare. Quindi, attraverso le norme regolamentari si potrà arrivare ad una specificazione e ad un ordinamento più perfetto della stessa norma che noi andiamo ad approvare.

Devo poi fare anche presente che noi all'articolo 1 abbiamo già introdotto, secondo un mio modo di vedere, un criterio di libertà, nel senso della facilitazione del compito da parte di coloro che devono procedere a delle assunzioni in servizio nel rispetto della legge. Nell'articolo 1 infatti noi abbiamo già stabilito che i datori di lavoro hanno l'obbligo di segnalare, comunque, di comunicare...

LA PORTA. E' un'altra cosa.

FASINO, *Presidente della Regione*. In certo senso è la stessa cosa. Hanno l'obbligo di co-

municare i nominativi degli assunti direttamente al lavoro.

LA PORTA. E' un'altra cosa.

FASINO, *Presidente della Regione*. Non è un'altra cosa; è il rovescio della medaglia dell'articolo 2; tant'è che noi abbiamo trasferito dall'articolo 1 all'articolo 2 alcuni casi. Ora a chi deve comunicare il datore di lavoro l'assunzione? La può comunicare o alla commissione di collocamento del comune dove il lavoratore risiede, o nelle cui liste è iscritto, o alla commissione di collocamento del comune in cui si svolgono i lavori. Ora credo che quello che si vuole conseguire si può conseguire molto più semplicemente.

LA PORTA. Onorevole Presidente della Regione, tenga presente che questo riguarda i lavoratori esenti dall'obbligo.

FASINO, *Presidente della Regione*. E' esente dall'obbligo il datore di lavoro; lo so bene, è chiaro che c'è una distinzione tra l'articolo 1 e l'articolo 2. Però la sistematica della comunicazione, che deve consentire alle commissioni di collocamento di seguire in ogni caso il movimento dei lavoratori, sia quelli assunti direttamente sia quelli assunti attraverso la richiesta nominativa è la stessa come principio. Non voglio per questo, sotto il profilo regolamentare, fare una eccezione di preclusione; dico che il concetto che si può comunicare l'assunzione del lavoratore o alla commissione di collocamento del comune dove risiede il lavoratore stesso o a quella del comune dove lavora l'abbiamo già messo; non vedo perchè la procedura debba essere diversa per il fatto che invece di essere assunzione libera è un'assunzione nominativa, cioè una assunzione maggiormente controllata.

Quindi in ogni caso si potrebbe stabilire una norma secondo la quale il datore di lavoro indirizza la sua richiesta ad una commissione; perchè quello che conta è che egli si rivolga ad una commissione di collocamento, che può essere quella del comune di residenza o quella del comune dove risiede il lavoratore che si desidera assumere. Rimarrebbe, naturalmente, a questa commissione l'obbligo di dare la relativa comunicazione all'altra commissione. Allora diventa un fatto burocratico interno tra due commissioni di collocamento, che non

inceppa però l'attività del datore di lavoro che fa uso del diritto di assunzione attraverso la richiesta nominativa.

Quindi non credo che si possa ovviare agli inconvenienti attraverso quell'emendamento. Io sostengo in linea principale che tutta questa materia vada regolata attraverso una normativa particolare o un regolamento di esecuzione o comunque delle circolari. Subordinatamente, se non si volesse accettare questa tesi, che mi pare la più fondata, che è stata espressa dal Presidente della Commissione, bisogna che noi consentiamo comunque al datore di lavoro di fare la sua richiesta a una commissione di collocamento, secondo la sua scelta (sono tante le valutazioni che si possono fare e che ci sfuggono in questo momento) stabilendo — qualora il comune di residenza del lavoratore sia diverso da quello di residenza del datore di lavoro — l'obbligo di una comunicazione interna fra le due commissioni, tra i due uffici di collocamento e così si viene ad avere un controllo e, nello stesso tempo, si evita un appesantimento burocratico.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, era stato detto inizialmente che l'emendamento nostro era superfluo, era pleonastico in quanto era fermo l'obbligo, per coloro i quali hanno le richieste nominative, di farle presso la commissione dove ha sede l'azienda.

RINDONE. Ma questo è nella legge.

DE PASQUALE. Questo è scritto nella legge. Ricordo che lo stesso assessore Giummarra, mentre ci diceva della inutilità di questo secondo comma, affermava questo principio, dicendo che era inutile proporre che le richieste nominative si debbano fare alla commissione dove ha sede l'azienda, perchè questo era già scritto nella legge. Quello che adesso dice il Presidente della Regione è ben diverso. Cioè a dire — e quindi si rafforza la preoccupazione per la quale noi abbiamo presentato l'emendamento — si tratterebbe, secondo il Presidente della Regione, di una autentica deroga a quello che è il concetto già espresso nella legge.

RINDONE. Anche nella legge nazionale.

DE PASQUALE. Ed anche in questa; cioè dire che le richieste, anche se nominativamente, devono essere fatte alla commissione dove ha sede l'azienda. Il Presidente della Regione parlava di una libertà di richiesta a diverse commissioni a seconda dove c'è il lavoro. Questo aspetto può anche essere secondario perchè in effetti, quando si tratta di un cantiere di lavoro, di un cantiere edile che fa lavori altrove, si può anche ipotizzare che il cantiere sia, in sostanza, l'azienda che si trova in un determinato posto.

Ma quello che è stato qui voluto è un'altra cosa: è il fatto che l'azienda contadina o la azienda industriale possa — senza passare attraverso l'ufficio di collocamento del comune dove ha sede — fare tre richieste nominative al di fuori, ad altri uffici di collocamento non passando attraverso l'ufficio di collocamento dove ha sede l'azienda; casomai comunicandolo successivamente. La nostra preoccupazione è evidente ed è questa: che la possibilità di richiedere i tre nominativi a uffici di collocamento diversi da quello del comune dove ha sede l'azienda favorisca l'evasione dal limite delle tre persone.

Se è vero quello che è stato detto e cioè a dire l'obbligo di richiedere i tre nominativi soltanto alla sezione di collocamento dove ha sede l'azienda, se questo è vero e se questo deve rimanere fermo, io devo richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto che è molto importante. Noi abbiamo discusso su questo problema dei tre nominativi e si è detto che era inutile specificare che anche le richieste nominative, per persone iscritte nelle liste di un comune diverso, dovessero essere fatte attraverso l'ufficio di collocamento del comune dove ha sede l'azienda, perchè questo era già sancito nella legge; sarebbe stata una ripetizione inutile.

Adesso l'onorevole Presidente della Regione ha detto una cosa esattamente diversa: e cioè a dire che la possibilità di chiedere i tre nominativi, di fare le tre richieste nominative per persone iscritte in altre liste di collocamento significa la possibilità di fare queste richieste direttamente a quegli altri uffici di collocamento senza passare attraverso l'ufficio di collocamento del comune dove ha sede la azienda. Ma allora ritorna quella preoccupazione che noi avevamo. Noi riconfermiamo

questa nostra preoccupazione: se si ammette che i tre nominativi si possano richiedere dovunque, questo comporta una falla molto forte nella possibilità di controllare che il limite di tre sia effettivamente rispettato; salvo a dover fare un difficilissimo lavoro di coordinamento.

Quindi si tratta di metterci d'accordo. Se volete questa deroga si faccia la deroga di cui ha parlato il Presidente della Regione. Se invece noi siamo tutti del parere che non ci debba essere questa deroga e che la possibilità di assumere personale iscritto in altre liste di collocamento non debba significare che tali assunzioni possano avvenire direttamente, ma debbano essere fatte sempre tramite l'ufficio di collocamento del comune dove ha sede l'azienda, se vogliamo riconfermare questo, riconfermiamolo. Ecco il problema che poniamo; e non è un problema secondario, forse poteva essere un problema secondario prima delle precisazioni dell'onorevole Fasino; dopo quelle precisazioni rappresenta un problema di un certo rilievo, di una certa portata rispetto a quello che noi vogliamo che si faccia.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Corallo, Bosco, Russo Michele e Rizzo il seguente emendamento aggiuntivo al comma della Commissione approvato:

« La commissione di collocamento del comune in cui ha sede l'azienda che ritiene di avvalersi del diritto di assumere lavoratori iscritti in liste di altri comuni, non appena concede il nulla osta ad essa richiesta, dà comunicazione della avvenuta assunzione alla commissione del comune di residenza del lavoratore ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'emendamento Capria all'articolo 2, degli onorevoli La Porta, Cagnes, De Pasquale, Grasso Nicolosi e Attardi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Corallo, Bosco, Russo Michele e Rizzo, testè annunziato.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato in effetti tende a garantire che si raggiunga questo duplice obiettivo: che ogni azienda sia controllata da una sola commissione e non da più commissioni, e che ogni lavoratore sia controllato da una commissione e non da più commissioni. Cioè, vorrei che fosse garantito che l'ingaggio del lavoratore in altro comune risulti anche nel comune di residenza del lavoratore stesso. E d'altra parte, vorrei garantire che la commissione comunale del comune dove ha sede l'azienda, abbia il quadro completo e continuo della situazione. Poichè con l'emendamento all'emendamento dell'onorevole Capria, abbiamo introdotto il principio dell'assunzione fuori comune, mi sembra che la precisazione che io propongo sia opportuna e necessaria.

PRESIDENTE. Sull'emendamento dell'onorevole Corallo, nessuno chiede di parlare? La Commissione? Il Governo?

FASINO, Presidente della Regione. Ritengo che l'Assemblea, pochi momenti fa, ha respinto un emendamento il quale sostanzialmente indicava nella commissione di collocamento del comune dove risiede l'azienda, quella cui si dovevano indirizzare le richieste. Questo emendamento, nella prima parte, dice la stessa cosa: dice che « la commissione di collocamento del comune in cui ha sede l'azienda che ritiene di avvalersi del diritto di assumere lavoratori iscritti in liste di altri comuni, non appena concede il nulla-osta ad essa richiesto » (quindi è la stessa cosa; vuol dire implicitamente che bisogna richiedere il nulla-osta a questa commissione) « dà comunicazione dell'avvenuta assunzione alla commissione del comune di residenza del lavoratore ». In questo modo noi ribadiamo il concetto che la richiesta deve essere avviata alla commissione di collocamento della località dove risiede la azienda. E questo noi l'abbiamo respinto, signor Presidente; bene o male, ma l'abbiamo respinto.

CORALLO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Io sono poco formalista; a me interessa la sostanza. Io voglio chiedere al

Presidente della Regione di essere molto franco. Che cosa vuole? Vuole che le aziende sfuggano al controllo degli uffici di collocamento? Se è questo il suo obiettivo, allora evidentemente è coerente in tutto quello che sta facendo e dicendo. Se egli non vuole che le aziende sfuggano al controllo e quindi non vuole trovare lo spiraglio attraverso il quale far passare il siluro che deve affondare questa legge, se non vuole questo, può sollevare la questione di improponibilità. Però allora ha il dovere di dirci che è pronto ad accogliere un ulteriore emendamento in cui almeno si stabilisca il principio dello scambio delle comunicazioni. E cioè che la commissione comunale che riceve la richiesta, deve dare la segnalazione alla commissione comunale del comune dove ha sede l'azienda.

FASINO, *Presidente della Regione*. Ma questo l'ho già detto.

CORALLO. Perché se noi non stabiliamo nessun criterio e lei, che prima si è dichiarato contrario all'emendamento La Porta, adesso chiede di dichiarare improponibile il mio emendamento, però non propone nessun mezzo per garantire che non si sfugga al controllo, ma allora, a questo punto io ho il diritto di dubitare della sincerità delle sue affermazioni.

Quindi, se lei vuole chiedere che il mio emendamento sia dichiarato improponibile, si faccia almeno parte diligente col proporre un suo emendamento. Qui non siamo alla ricerca di allori; almeno io non sono alla ricerca di allori e di emendamenti con la mia firma. Se lei non accetta il nostro emendamento ne faccia uno suo con la firma sua a nome del Governo; ma ci dica in che modo ci garantisce contro i pericoli di evasione che ci sono e contro i pericoli di sfuggire ad ogni controllo.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la pretesa di dichiarare improponibile questo emendamento, sia del tutto sbagliata, perché in realtà l'Assemblea che cosa ha votato? Ha votato contro un emendamento il quale richiedeva la esplicazione di un concetto già stabilito nella

legge; e cioè a dire che la richiesta, comunque, anche di persone residenti in un comune diverso debba essere rivolta alla commissione del comune dove ha sede l'azienda. Questo ha votato l'Assemblea.

La interpretazione che viene data dall'onorevole Fasino che è una interpretazione capziosa, e che...

FASINO, *Presidente della Regione*. C'è scritto: « non appena concede il nulla-osta ». Quindi, vuol dire che la richiesta deve essere rivolta a quella commissione.

DE PASQUALE. Certo; questo è già stabilito nella legge; è lei che ritiene che sia diversamente. Noi riteniamo che l'emendamento che è stato bocciato, sia un emendamento esplicativo. Per cui l'onorevole Corallo ha presentato, un emendamento ulteriormente esplicativo.

Ma il problema non è questo, il problema è ben diverso. A me dispiace che i compagni socialisti facciano orecchio da mercante su questa questione. Mi scusino se li provo ad intervenire su questo argomento, perché il punto qui è assolutamente chiaro. Qui si vuole consentire, attraverso una interpretazione, che è quella che è stata data dall'onorevole Fasino alla bocciatura del nostro emendamento, qui si vuole consentire ai datori di lavoro di fare richieste nominative al di fuori delle liste di collocamento del loro comune; cioè a dire di avere un raggio di evasione pericolosissimo nei momenti di tensione sindacale; un raggio di evasione dalla lista di collocamento, sia pure per i tre, e un raggio molto vasto, se prevale l'interpretazione che dà l'onorevole Fasino. Se invece questa interpretazione non deve prevalere, cioè a dire se, come eravamo e siamo ancora d'accordo, questi personaggi che devono essere assunti nominativamente non siano più di tre e se vogliano che la legge stabilisca con assoluta chiarezza che non c'è nessuna possibilità di evadere da questo obbligo, io penso che noi dobbiamo ribadire questo concetto. L'interpretazione dell'onorevole Fasino è abbastanza pericolosa in questo senso.

Per cui, una volta bocciato il nostro emendamento, io penso che l'emendamento dello onorevole Corallo — se deve prevalere questo orientamento, cioè l'orientamento che è una commissione e non sono tutte le commissioni

della Sicilia a dare questo nulla-osta — questo emendamento dell'onorevole Corallo deve essere proponibile. Non è improponibile se la interpretazione è quella che abbiamo dato noi.

NICOLETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTI. A me pare che il tema che è venuto in discussione meriti un certo approfondimento. In effetti noi abbiamo posto, con la norma che consente di effettuare richieste nominative, una deroga della quale l'avente diritto può avvalersi una volta e una volta soltanto, e quindi l'organizzazione del collocamento deve essere posta in condizione di verificare che questa facoltà di deroga venga esercitata una sola volta; che venga esercitata, mettiamo, in località diverse e su liste di collocamento diverse, per non più di tre persone. Quindi, un sistema organizzativo per arrivare a questo risultato bisogna pur trovarlo.

Peraltro, a me pare che il Presidente della Regione abbia riconosciuto questa esigenza; mi sembrava che il Governo si predisponesse a presentare un emendamento che garantisse la conoscenza alla commissione di collocamento di base, in modo che questo diritto di deroga non possa essere esercitato più volte. E quindi, signor Presidente, le chiedo di sospendere per qualche minuto la seduta in maniera da trovare il testo che garantisca il soddisfacimento di questa esigenza.

SALADINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io devo smentire l'affermazione dell'onorevole De Pasquale secondo cui i socialisti sono disattenti verso questo problema. Se mai i socialisti sono sereni circa lo spirito di questa legge che deve essere una riforma e che deve quindi costituire un fatto nuovo nel settore. I socialisti sono sereni nel senso che questi aspetti particolari possono trovare sempre un modo per essere risolti e penso che si troverà il modo per risolverli. Però, vorrei rilevare che noi stiamo andando avanti, in certe questioni che solleviamo, come se queste commissioni che dobbiamo fare dovessero continuare ad essere le vecchie commissioni; co-

me se, cioè, noi non avvertissimo il fatto che esse saranno presiedute in un certo modo, cioè in maniera diversa da come lo erano prima. E credo che si avverte già in quest'Aula una linea che sta avendo un pieno consenso e cioè che i presidenti delle commissioni pare che dovranno essere i sindacalisti. Penso quindi che le presidenze affidate ai sindacalisti, in barba a sottigliezze e a questioni particolari, avranno abbastanza capacità di coordinamento e forza di impegno nel fare rispettare la legge. Il problema vero di questo disegno di legge credo sia proprio questo.

RINDONE. Il presidente della commissione, il rappresentante della commissione, nel momento in cui il datore di lavoro fa la richiesta di tre nominativi, dirama una circolare a tutti gli uffici di collocamento della Sicilia, per vedere se quello stesso datore di lavoro ne ha fatte altre?

SALADINO. Ne dà comunicazione alla commissione del comune di residenza; ci sia o non ci sia scritto nella legge che lo debba fare. Se noi vogliamo scriverlo, scriviamolo pure, ma non sono questi i fatti di fondo di questa legge. Quindi, non drammatizziamo questi problemi, per cui desumiamo che, se si discute un aspetto particolare, questo significa che si vuole affogare la legge. Non è su questi problemi che si fa la scelta se portare avanti o affogare la legge. Qui dobbiamo predisporre dei meccanismi perchè l'applicazione non incontri difficoltà pratiche.

Noi siamo sereni, non siamo disattenti e credo di poter dire che anche tutte quelle proposte che si preannunciano da parte del Governo, contribuiscono a chiarire questo problema. La scelta di questa legge sta altrove, non sta in queste questioni; per cui la nostra disattenzione ha un valore limitato al fatto che non ci vogliamo impegnare in queste piccole questioni che possono prolungare la discussione.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Io ritengo che sia opportuno che si trovi una soluzione a questa questione,

affinchè sia resa impossibile ogni evasione. Ripeto — lo ha detto il collega Saladino — che l'impegno dell'Assemblea oggi, per quanto ci riguarda è un impegno molto preciso per una legge che riformi sostanzialmente il collocamento. Poichè una preoccupazione viene sollevata da alcuni settori, è opportuno che venga chiarita anche attraverso una brevissima consultazione col Governo. Le dichiarazioni che ha fatto il Presidente della Regione, mi pare che abbiano specificatamente più volte ribadito questo concetto. Adesso si tratta di trovare una formulazione molto precisa che consenta di evitare ogni e qualsiasi evasione alla legge che stiamo per varare.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento della Commissione già approvato:

« In tal caso la commissione che provvede all'avvio del lavoratore ne dà comunicazione alla commissione di collocamento del comune in cui risiede l'azienda ».

Onorevole Corallo, a seguito di questo emendamento del Governo, lei insiste sul suo?

CORALLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo?

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'emendamento della Commissione già approvato, presentato dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'intero articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

FASINO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, chiedo la procedura d'urgenza con relazione orale per il disegno di legge numero 596, concernente: « Contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali ».

PRESIDENTE. Assicuro il Presidente della Regione che la sua richiesta sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì 18 dicembre 1969, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per il disegno di legge: « Contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali » (596).

III — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 78: « Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero dello Ospedale civico e Benfratelli di Palermo », degli onorevoli Attardi, Rizzo, Cagnes e Romano.

IV — Discussione dei disegni di legge:

1) « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, numero 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, numero 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, numero 2 e 10 dicembre 1959, numero 8 » (434-468-503-567/A) (Seguito);

2) « Interventi straordinari per la difesa e la conservazione del suolo » (568/A);

3) « Norme integrative alle leggi regionali 30 marzo 1967, numero 28 e 12 aprile 1967, numero 33, concernenti

provvidenze per incremento di attività industriali » (501/A) (*Urgenza e relazione orale*);

4) « Norme relative alla costruzione degli alloggi popolari in Sicilia. Deroga all'articolo 17 della legge 6 aprile 1967, numero 765 » (393/A);

5) « Norme per lo scioglimento dei Consorzi di bonifica » (74) (*Nel testo dei proponenti, a norma dell'articolo 68, secondo comma, del Regolamento interno*) (*Seguito*);

6) « Norme sui Consorzi di bonifica (111/A);

7) « Nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Amministrazione delle foreste » (367) (*Nel testo dei proponenti, a norma dell'articolo 68, secondo comma, del Regolamento interno*);

8) « Sospensione dei concorsi pubblici per titoli ed esami nell'Amministrazione centrale e periferica della Regione siciliana » (424/A);

9) « Norme interpretative dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (7/A);

10) « Norme sulla utilizzazione del personale delle scuole professionali » (574/A);

11) « Modifica del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1967, numero 18, riguardante la istituzione dell'Espi » (570/A);

12) « Proroga, con modificazione, della applicazione della legge regionale 21 ottobre 1967, numero 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori » 91-119-126-132-187-433-460/A).

V — Votazione finale dei disegni di legge:

1) « Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia » (324 - 325 - 454 - 456 - 483/A);

2) « Istituzione di corsi di perfezionamento e di qualificazione professionale in favore degli operai e dei dipendenti amministrativi occupati presso la Ducrot di Palermo » (573/A).

La seduta è tolta alle ore 23,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo